



STUDIO DI FATTIBILITA'

DELL'OPERAZIONE DI *SPIN OFF* DEL RAMO D'AZIENDA "SESTA LAB"

Agosto 2022

Sommario

| | |
|---|----|
| 1. Premessa | 3 |
| 2. Il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche in breve | 5 |
| 3. Il contesto normativo di riferimento | 7 |
| 3.1 Il concetto di controllo pubblico | 7 |
| 3.2 La necessità del controllo pubblico | 10 |
| 3.3 Il modello “in house providing” e i presupposti necessari | 11 |
| 3.4 Altri vincoli normativi | 16 |
| 4. Il ramo d’azienda “Sesta Lab” | 18 |
| 4.1 Le caratteristiche del ramo Sesta Lab | 18 |
| 4.2 L’incompatibilità del ramo Sesta Lab con il modello <i>in house providing</i> | 19 |
| 4.3 Il collocamento sul mercato dei servizi offerti da Sesta Lab | 25 |
| 5. L’operazione di <i>spin off</i> di Sesta Lab | 31 |
| 5.1 Le caratteristiche dell’operazione | 31 |
| 5.2 Il valore del ramo d’azienda oggetto di conferimento | 33 |
| 5.3 Il piano economico-finanziario del Co.Svi.G. per il periodo 2022-2024 | 35 |
| 5.4 Il piano economico-finanziario di Sesta Lab S.r.l. per il periodo 2022-2024 | 46 |
| 6. Altri aspetti dell’operazione proposta | 56 |
| 6.1 Il trattamento fiscale del conferimento | 56 |
| 6.2 Split payment | 57 |

| | |
|---|-----------|
| 6.3 Le alternative allo scorporo..... | 58 |
| 6.4 Il bilancio consolidato..... | 58 |
| 7. Il cronoprogramma dell'operazione | 59 |

1. Premessa

Il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (in seguito “Co.Svi.G.” o “Società”), è una società consortile a responsabilità limitata partecipata interamente dalla Regione Toscana e dagli Enti locali delle c.d. “aree geotermiche” toscane, tradizionale ed amiatina, che è stata inizialmente costituita per condividere ed impiegare in modo efficiente i contributi derivanti dalla produzione geotermoelettrica.

Nel corso del tempo l’attività del Co.Svi.G., soprattutto a partire dal 2008 a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Volontario della geotermia da parte del Consorzio, di ENEL, della Regione Toscana e degli Enti Locali delle aree geotermiche, è divenuta più complessa e articolata ed oggi è un punto di riferimento importante per la promozione e la realizzazione di iniziative coerenti con i criteri dello sviluppo sostenibile. Anche grazie all’allargamento della compagine sociale, il Co.Svi.G. svolge funzioni di una vera e propria “agenzia di sviluppo locale” per tutti i territori geotermici toscani, che pone in primo piano lo sviluppo e la crescita delle aree comunemente caratterizzate dalla presenza di questa importante fonte rinnovabile, in un’area a cavallo delle province di Grosseto, Pisa e Siena. Importante è il ruolo svolto dalla Società anche nella filiera turistica, a supporto dei soci nella promozione di territori ricchi di scenari naturali e industriali unici e molto particolari. Analogamente, il Consorzio ha svolto il ruolo di soggetto attivo nel trasferimento tecnologico nei campi dell’energia rinnovabile e sostenibile, geotermia soprattutto, e dell’efficienza energetica.

L'evoluzione del Consorzio ha subito una nuova ed ulteriore spinta a settembre 2014 quando ha acquistato da Enel Ricerca e Innovazione il ramo d'azienda inerente alla gestione del Laboratorio - Area Sperimentale in località Sesta nel Comune di Radicondoli (SI), denominato "Sesta Lab", esercente l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, per lo sviluppo applicativo della generazione di energia da turbine a gas.

Come si può ben intuire, non è stato facile negli ultimi anni far convivere nella stessa struttura societaria le attività istituzionali del Co.Svi.G. (gestione del fondo geotermico e attività interesse pubblico e strumentali di servizio/supporto ai soci) con quelle di ricerca e sperimentazione del ramo d'azienda Sesta Lab. Si tratta infatti di attività molto diverse fra loro, di cui:

- le prime d'interesse squisitamente pubblico e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche socie;
- le seconde, anch'esse di interesse pubblico, ma caratterizzate dal fatto che le prestazioni vengono collocate sul mercato in regime di libera concorrenza.

La diversa natura di queste attività sta generando anche criticità di tipo giuridico, che verranno affrontate nei paragrafi successivi, che sono alla base delle incertezze che stanno bloccando il trasferimento al Co.Svi.G. delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali e che, pertanto, devono essere risolte prima possibile.

Per questi motivi, anche su impulso di alcune delle Amministrazioni pubbliche socie, il Consiglio di amministrazione del Co.Svi.G. ha recentemente deliberato di proporre ai soci un'operazione straordinaria di *spin off*, attraverso la quale scorporare il ramo d'azienda Sesta Lab, mediante il suo conferimento in una nuova società unipersonale (la c.d. Newco Sesta Lab), della quale Co.Svi.G. sarà socio unico.

Questa operazione consentirà, da un lato, di superare le criticità giuridiche che verranno evidenziate nei paragrafi seguenti e, dall'altro, permetterà di non disperdere il patrimonio di conoscenze e professionalità accumulato dal Laboratorio di Sesta. Inoltre, l'operazione permetterà di creare le condizioni per fare in modo che il ramo Sesta Lab diventi completamente autonomo, non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista giuridico, liberandolo anche da alcuni vincoli a cui deve sottostare il Co.Svi.G. e permettendo così di realizzare una vera e propria operazione di "valorizzazione" del laboratorio, anche in vista di un suo eventuale futuro collocamento sul mercato.

Il presente documento ha quindi lo scopo principale di illustrare l'operazione di *spin off* (scorporo) e di mettere in evidenza la sua "fattibilità", sia dal punto di vista strettamente tecnico – inteso come compatibilità dell'operazione con il quadro giuridico di riferimento – sia dal punto di vista della sostenibilità finanziaria ed economica dell'operazione, nonché di rappresentare, insieme ai suoi allegati, la base documentale necessaria per consentire ai soci di Co.Svi.G. di deliberare l'avvio dell'operazione.

2. Il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche in breve

Il Co.Svi.G. è stato costituito nel 1988 come logica conseguenza della Legge 896/86 "Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche".

La Società ha un capitale sociale di 608.000 euro, suddiviso fra i seguenti soci:

| Denominazione | Quota di partecipazione | % di partecipazione |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| REGIONE TOSCANA | 88.000,00 | 14,47% |
| COMUNE DI POMARANCE | 87.753,12 | 14,43% |
| COMUNE DI RADICONOLI | 85.673,12 | 14,09% |
| COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA | 85.673,12 | 14,09% |
| COMUNE DI CHIUSDINO | 62.400,00 | 10,26% |
| COMUNE DI MONTIERI | 39.139,25 | 6,44% |
| COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA | 26.520,00 | 4,36% |
| COMUNE DI MONTEVERDI M.MO | 21.110,96 | 3,47% |
| COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO | 17.483,44 | 2,88% |
| UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA | 12.943,00 | 2,13% |
| COMUNE DI SANTA FIORA | 12.862,33 | 2,12% |
| COMUNE DI ARCIDOSSO | 12.862,33 | 2,12% |

| | | |
|---|-----------|-------|
| COMUNE DI CASTEL DEL PIANO | 12.862,33 | 2,12% |
| UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE | 10.664,16 | 1,75% |
| UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA | 8.432,84 | 1,39% |
| UNIONE DEI COMUNI MONTANA DELLE COLLINE METALLIFERE | 8.000,00 | 1,32% |
| COMUNE DI PIANCASTAGNAIO | 5.000,00 | 0,82% |
| UNIONE DEI COMUNI MONTANA AMIATA GROSSETANA | 5.000,00 | 0,82% |
| COMUNE DI ROCCALBEGNA | 2.500,00 | 0,41% |
| AMM. PROVINCIALE DI GROSSETO | 1.040,00 | 0,17% |
| AMM. PROVINCIALE DI SIENA | 1.040,00 | 0,17% |
| COMUNE DI CASOLE D'ELSA | 1.040,00 | 0,17% |

Le seguenti tabelle riportano i principali valori patrimoniali ed economici del Consorzio negli ultimi tre esercizi:

| Anno | Immobilizzazioni nette | Attivo circolante | Patrimonio netto | Fondi rischi e oneri | Fondo T.F.R. | Debiti |
|------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|
| 2019 | 29.563.078 | 47.817.210 | 3.029.438 | 1.044.090 | 386.018 | 55.000.762 |
| 2020 | 28.660.922 | 42.453.500 | 4.491.270 | 2.076.099 | 438.469 | 47.228.816 |
| 2021 | 30.895.474 | 31.200.857 | 4.692.279 | 2.095.688 | 466.375 | 36.631.622 |

| Anno | Valore della produzione | Costi della produzione | Reddito operativo lordo | Risultato della gestione finanziaria | Rettifiche di att. e pass. finanziarie | Risultato economico lordo | Risultato economico netto |
|------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|
| 2019 | 11.594.800 | 10.772.900 | 821.900 | 231.028 | (670.000) | 382.928 | 23.933 |
| 2020 | 11.579.307 | 10.306.872 | 1.272.435 | 16.032 | 670.000 | 1.958.467 | 1.461.834 |
| 2021 | 8.573.887 | 8.312.039 | 261.848 | 7.946 | - | 269.795 | 201.010 |

Nel corso del 2021 il Consorzio ha occupato in media 40 lavoratori.

Il valore della produzione è attribuibile in parte alle attività istituzionali del Consorzio, in parte al ramo d'azienda Sesta Lab, secondo la seguente ripartizione:

| Ramo d'azienda | Valore della produzione 2021 | % | Costi della produzione 2021 | % | Reddito operativo lordo |
|------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------|
| Attività istituzionali | 6.552.953 | 76,43 | 5.687.584 | 68,43 | 865.369 |
| Sesta Lab | 2.020.936 | 23,57 | 2.624.456 | 31,57 | -603.520 |
| Totali | 8.573.889 | 100,00 | 8.312.040 | 100,00 | 261.849 |

Nell'ultimo triennio la gestione è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio economico, mentre dal punto di vista finanziario sono emerse alcune criticità che verranno affrontate più nel dettaglio nel successivo paragrafo 5.3.

3. Il contesto normativo di riferimento

3.1 Il concetto di controllo pubblico

Il D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in seguito anche TUSP), emanato in attuazione della delega contenuta all'art. 18 della Legge 124/2015 (la c.d. Riforma Madia della PA), ha reso più omogenea la disciplina specifica delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche limitando, da un lato, la costituzione di nuove società e, dall'altro, disciplinando in modo puntuale il mantenimento e la gestione delle partecipazioni esistenti.

Le norme contenute nel TUSP si applicano esclusivamente agli organismi costituiti in forma societaria, anche di tipo consortile o cooperativo, a partecipazione pubblica totale o parziale, sia diretta che indiretta ⁽¹⁾.

Questa previsione potrebbe far pensare che non vi siano dubbi che al Co.Svi.G. si applichi l'intera disciplina prevista dal D.lgs. 175/2016, in quanto società consortile interamente partecipata da Amministrazioni pubbliche. Allo stesso modo, si potrebbe ritenere che anche alla Newco Sesta Lab, nascente dall'operazione di scorporo oggetto del presente studio, si applichi l'intera disciplina prevista dal TUSP, in quanto società partecipata direttamente e integralmente dal Co.Svi.G. e, indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche socie del Co.Svi.G..

Tuttavia, prima di giungere a simili conclusioni occorre considerare che molte delle norme del D.lgs. 175/2016, per non dire la quasi totalità, hanno come ambito soggettivo di applicazione non le società totalmente partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, bensì le "società a controllo pubblico", così come definite dall'art. 2 comma 1 let. c) e m) del TUSP. In particolare, alla lettera m) le "società a controllo pubblico" vengono definite come società in cui una o più Amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b).

In base a quanto previsto alla lettera b) la situazione di "controllo" è quella descritta nell'art. 2359 del Codice civile ⁽²⁾, ma anche quella in cui, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il "consenso unanime" di tutte le parti che condividono il controllo.

Quindi, una società per essere considerata "a controllo pubblico" deve:

⁽¹⁾ Art. 1, comma 1 del D.lgs. 175/2016: *"1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta."*

⁽²⁾ L'art. 2359 del Codice civile prevede che il controllo sussiste nei seguenti casi (alternativi):

- quando un soggetto ha la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (ipotesi più frequente nella realtà);
- quando un soggetto ha voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società;
- quando un soggetto ha un'influenza dominante sulla società in virtù di vincoli contrattuali.

- avere almeno un socio pubblico in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 2359 del Codice civile (o comunque un'influenza dominante sulla società), oppure
- le Amministrazioni pubbliche socie devono esprimere un "consenso unanime" sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, in forza di norme di legge o statutarie o di patti parasociali.

Pertanto, si possono avere anche società che, pur essendo a totale partecipazione pubblica, non sono considerate "a controllo pubblico", in quanto nessuna delle Amministrazioni socie ha la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e non sussistono norme di legge o statutarie o patti parasociali che obbligano i soci ad esprimere un "consenso unanime" sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale.

Su questo aspetto del controllo pubblico la giurisprudenza è divisa:

- le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la deliberazione n. 11 del 20/06/2019, hanno sostenuto che rientrano nella categoria delle società a controllo pubblico anche le società partecipate da più Amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali titolare di diritti di voto non di maggioranza, le quali siano "complessivamente" in grado di disporre nell'assemblea ordinaria dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile. Secondo i magistrati contabili, che hanno adottato un approccio analogo a quello espresso dal Ministero delle Finanze con l'orientamento n. 1 del 15/02/2018, in caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, le Amministrazioni pubbliche avrebbero addirittura l'obbligo (e non la facoltà) di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo, quali la stipula di appositi patti parasociali e/o la modifica delle clausole statutarie ⁽³⁾;

⁽³⁾ Vedi anche: Orientamento n. 1/2018 del MEF, Corte dei conti Liguria (parere 3/2018), Corte dei conti Emilia-Romagna (parere 43/2018 e 122/2018), Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 11 del 20/06/2019).

- le Sezioni riunite in sede di giurisdizionale della Corte dei conti, con le deliberazioni n. 16 del 22/05/2019 e n. 25 del 29/07/2019, hanno invece sostenuto che per individuare se una società è soggetta al controllo pubblico, assume rilievo definitivo la verifica delle disposizioni statutarie e di quelle contenute nei patti parasociali. Quindi la situazione di controllo non può essere presunta attraverso l'osservazione di comportamenti univoci o concludenti ⁽⁴⁾.

Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha espresso il proprio parere sul tema, affermando nella deliberazione n. 859 del 25/09/2019, che: *“Ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, l'Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella l. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013. La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria. [...]”*.

3.2 La necessità del controllo pubblico

Nonostante le considerazioni che precedono e la non univoca posizione assunta dalla giurisprudenza amministrativa sul tema del “controllo pubblico”, le Amministrazioni socie del Co.Svi.G. hanno già da tempo intrapreso una strada molto chiara. Il vigente Statuto, infatti, contiene previsioni puntuali che fanno sì che la Società possa essere ritenuta a tutti gli effetti una “in house” ex art. 16 del D.lgs. 175/2016, soggetta al controllo analogo congiunto da parte dei suoi soci ⁽⁵⁾. Tale controllo viene esercitato sulla base delle modalità contenute nello specifico regolamento, che è stato approvato dall'Assemblea dei soci del 17/07/2020.

⁽⁴⁾ Vedi anche: TAR Veneto, sentenza n. 363/2018 (confermata dal C.d.S.), Sezioni riunite in sede di giurisdizionale della Corte dei conti (deliberazioni n. 16 del 22/05/2019 e n. 25 del 29/07/2019), TAR Emilia-Romagna (sentenza del 28/12/2020).

⁽⁵⁾ In particolare, l'art. 2, comma 4 del vigente Statuto prevede che: *“Le modalità con le quali i Soci potranno esercitare il Controllo Analogo congiunto sulla Società saranno definite con maggior dettaglio nell'ambito di un Regolamento di cui la Società stessa dovrà dotarsi e che sarà approvato da ciascuno dei soci che intendono avvalersi della Società come definita “in house”, con apposito atto deliberativo.”*.

La circostanza che il Co.Svi.G. soddisfi tutte le condizioni per essere legittimamente considerata una società “in house”, condizioni di cui parleremo più diffusamente nel paragrafo successivo, è essenziale al fine di permettere alle Amministrazioni pubbliche socie di continuare ad effettuare affidamenti diretti alla Società, consentendole quindi di poter gestire il c.d. “fondo geotermico” e continuare a rappresentare un punto di riferimento per tutti i territori geotermici toscani per la promozione e la realizzazione di iniziative coerenti con i criteri dello sviluppo sostenibile ⁽⁶⁾.

Ragioni di opportunità e di conservazione delle condizioni che hanno portato le Amministrazioni pubbliche socie ad acquisire e a confermare annualmente il mantenimento della propria partecipazione nella Società ⁽⁷⁾, rendono quindi il controllo pubblico indispensabile per il Co.Svi.G.; pertanto, tale controllo dovrà essere mantenuto anche per il futuro ⁽⁸⁾.

3.3 Il modello “in house providing” e i presupposti necessari

Nel paragrafo precedente abbiamo messo in evidenza l’importanza per il Co.Svi.G. di soddisfare i requisiti previsti dal modello “in house providing”, in modo da consentire alle Amministrazioni pubbliche socie di poter avvalersi della Società, mediante l’affidamento diretto di servizi, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

⁽⁶⁾ Si ricorda che le Amministrazioni pubbliche possono detenere legittimamente partecipazioni societarie solo se queste sono strettamente necessarie al perseguimento delle loro finalità istituzionali. L’art. 4, comma 2 del D.lgs. 175/2016, infatti, stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*. Il successivo comma 7 stabilisce poi che *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.”*.

⁽⁷⁾ L’art. 22, comma 1 del D.lgs. 175/2016 prevede che: *“Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]”*.

⁽⁸⁾ Le modalità di controllo potrebbero essere anche ulteriormente rafforzate mediante la stipula di specifici patti parasociali fra i soci.

Con l'espressione "in house providing" si intende la produzione in proprio o autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte di pubbliche amministrazioni. Si tratta di un modello di gestione che si pone in alternativa all'appalto e alla concessione, che è nato con la sentenza "Teckal" del 18/11/1999 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-107/98). Nel corso degli anni la Corte di Giustizia è intervenuta molte volte precisando e delineando le caratteristiche del modello e i principi giurisprudenziali sono stati finalmente tradotti in atti normativi con l'approvazione da parte del Parlamento europeo delle Direttive sugli appalti pubblici del 2014, poi recepite in Italia dal D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Per poter legittimamente parlare di "in house providing" è necessario che siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti presupposti:

- 1) l'organismo affidatario diretto deve essere a capitale totalmente pubblico;
- 2) l'organismo affidatario diretto deve operare prevalentemente con le Amministrazioni pubbliche che partecipano al suo capitale;
- 3) le Amministrazioni pubbliche affidanti devono esercitare sull'organismo affidatario diretto un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi interni.

L'organismo "in house" non è terzo rispetto al socio pubblico controllante. Fra quest'ultimo e l'organismo "in house" si crea infatti una relazione interorganica e non intersoggettiva ⁽⁹⁾.

Relativamente al **requisito del capitale pubblico**, l'art. 5, comma 1, let. c) del D.lgs. 50/2016, prevede che nell'organismo "in house" non ci deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione previste dalla legislazione nazionale ⁽¹⁰⁾, in conformità dei trattati, che non comporti controllo o potere di veto e non consenta di esercitare un'influenza determinante sulla società.

⁽⁹⁾ Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 7093 del 22/10/2021.

⁽¹⁰⁾ L'art. 16 del D.lgs. 175/2016, norma speciale per le società "in house" fa invece generico riferimento a "norme di legge". Secondo il Consiglio di Stato valgono anche le previsioni regionali (parere n. 2583/2018). La Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 3330/2019, ha escluso che una società possa qualificarsi "in house" qualora lo Statuto della stessa preveda la possibilità per soggetti privati di partecipare al capitale sociale (ciò vale anche se, di fatto, il capitale è sempre rimasto in mano pubblica). Sulla stessa linea il Consiglio di Stato (parere n. 1389 del 07/05/2019), che non ammette interpretazioni dell'art. 5, c. 1, let. c) diverse da quella strettamente letterale.

Relativamente al **requisito della prevalenza**, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, l'attività delle società "in house" non deve essere svolta esclusivamente nei confronti dei soci pubblici, ma è sufficiente che sia svolta "prevalentemente" nei loro confronti. La Direttiva comunitaria del 2014 sugli appalti pubblici ha sancito che la condizione viene ritenuta soddisfatta qualora oltre l'80% delle attività del soggetto affidatario "in house" siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice ⁽¹¹⁾. La possibilità di operare in via residuale con i terzi deve comune essere prevista dalla Statuto della società e deve permettere di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza, così come previsto dall'art. 16, comma 3 del D.lgs. 175/2016 ⁽¹²⁾. Per determinare la percentuale dell'80% deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ⁽¹³⁾. La Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia (deliberazioni 87 e 89 del 2019) ha affermato che il vincolo dell'80% è stato previsto dal legislatore comunitario e nazionale per evitare l'elusione dei meccanismi competitivi; pertanto, tale vincolo non può essere in alcun modo derogato e le sanzioni previste in caso di superamento sono la prova di tale inderogabilità.

Infine, per quanto riguarda il **requisito del controllo analogo**, secondo la prevalente giurisprudenza europea e italiana, si tratta di *"una forma di eterodirezione della società, tale per cui i poteri di governance non appartengono agli organi amministrativi, ma al socio pubblico controllante che si impone a questi ultimi con le proprie decisioni"* ⁽¹⁴⁾. Invece, sul concetto di "controllo congiunto", che interessa particolarmente il Co.Svi.G., il Consiglio di Stato si è espresso in più occasioni sostenendo che il controllo analogo è assicurato anche se non viene esercitato individualmente da ciascun socio, l'importante è che sia effettivo. Non è necessario che le decisioni siano prese dai soci all'unanimità o che lo Statuto preveda il diritto di veto in favore dei soci. Quello che conta, affinché il requisito del controllo analogo sia soddisfatto

⁽¹¹⁾ La previsione è stata recepita dall'art. 5, comma 1 let. b) del D.lgs. 50/2016.

⁽¹²⁾ Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2599/2018), richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha precisato che le attività rientranti nell'80% *"sono tutte quelle che quest'ultima [la società in house, n.d.r.] realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni"*. Inoltre, non assume rilevanza accertare *"chi remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi sia dell'ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente"*.

⁽¹³⁾ Vedi art. 5, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

⁽¹⁴⁾ Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8028/2021.

anche in presenza di soci in possesso di partecipazioni minimali, è che i soci pubblici agiscano unitariamente, come un'unica entità⁽¹⁵⁾, circostanza che implica inevitabilmente che i soci sottoscrivano dei patti parasociali per definire, fra l'altro, le modalità operative con cui esercitare il controllo *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* dell'organismo⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾. Inoltre, per dare effettività al controllo è importante anche dotare l'organismo "in house" di un Regolamento di funzionamento del controllo analogo (regolamento che Co.Svi.G. ha già adottato), in modo da assicurare ai soci pubblici la possibilità di esercitare il controllo in modo coordinato e concordato⁽¹⁸⁾, e costituire un "comitato di controllo analogo", con il compito di verificare l'evoluzione della gestione e la congruità delle scelte fatte degli amministratori dell'organismo con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dai soci⁽¹⁹⁾.

A completamento di questa breve trattazione del modello "in house providing", si richiama l'attenzione sull'art. 192 del D.lgs. 50/2016, che prevede due importanti limitazioni per le Amministrazioni pubbliche che intendono avvalersi di tale modello:

- 1) l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi "in house" (comma 1 della norma citata);

⁽¹⁵⁾ Sul concetto di "controllo analogo congiunto" vedi: Consiglio di Stato, sentenze nn. 1365/2009, 5082/2009, 7092/2010, 1447/2011, 1801/2014, 4902/2017, 2599/2018, 7093/2021 e anche T.A.R. Piemonte, sez. I, sentenza n. 1069 del 16/6/2014, T.A.R. Abruzzo, sentenza n. 596 del 10/7/2014, T.A.R. Liguria sentenza n. 120/2016.

⁽¹⁶⁾ Il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4902/2017, ha precisato che l'entità della partecipazione non può in alcun modo condizionare la legittimità dell'affidamento "in house"; anche se l'Amministrazione pubblica non ha un proprio rappresentante all'interno dell'organo amministrativo, i suoi interessi possono essere rappresentati congiuntamente dagli altri soci pubblici.

⁽¹⁷⁾ Il TAR Emilia Romagna, sentenza del 28/12/2020, ha affermato che in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento che caratterizzano l'attività anche privatistica di ogni pubblica amministrazione, gli accordi fra i soci devono rivestire necessariamente la forma scritta ed essere preventivamente deliberati dall'organo competente di ciascuna Amministrazione, non essendo sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

⁽¹⁸⁾ Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 7093 del 22/10/2021.

⁽¹⁹⁾ Secondo il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 7093 del 22/10/2021, il divieto per le società a controllo pubblico di costituire organi speciali – ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice civile – previsto all'art. 11 del D.lgs. 175/2016, non si applica alle società "in house". Infatti, tale divieto non è ribadito all'art. 16 dello TUSP, che è considerato norma speciale e derogatoria per tale tipo di società (posizione già affermata nelle sentenze 2599/2018 e 8028/2020).

- 2) le limitazioni previste alla possibilità per le Amministrazioni di poter scegliere liberamente il modello “in house providing”, come alternativa alla gara d’appalto e al partenariato pubblico-privato (comma 2 della norma citata).

Relativamente alla prima limitazione, il legislatore ha voluto introdurre una sorta di controllo preventivo da parte dell’ANAC per verificare se gli organismi “in house” abbiano effettivamente le caratteristiche richieste dalla normativa vigente, che consentono all’Amministrazione pubblica di effettuare affidamenti diretti di servizi e forniture; secondo la norma in commento e le Linee guida n. 7 dell’ANAC ⁽²⁰⁾, un’Amministrazione pubblica che intende effettuare un affidamento diretto ad un organismo “in house” deve presentare preventivamente domanda d’iscrizione nel suddetto elenco ANAC, in modo da consentire a tale Autorità di avviare la prevista istruttoria. Con la presentazione della domanda, che deve avvenire anche in caso di variazioni sostanziali agli affidamenti già in essere, l’Amministrazione pubblica può procedere con l’affidamento, senza aspettare la conclusione del procedimento istruttorio, accollandosi tuttavia le relative responsabilità ⁽²¹⁾. Per Co.Svi.G. la domanda è stata presentata dal Comune di Pomarance ed è stata approvata con Determinazione Anac del 08/01/2021.

Relativamente alla seconda limitazione, è previsto che ai fini dell’affidamento “in house” di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti “in house”, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento: i) delle ragioni del mancato ricorso al mercato, ii) dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Di conseguenza, le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare l’affidamento diretto di un servizio che può essere erogato da più soggetti presenti sul mercato, hanno l’onere di valutare la congruità dell’offerta ricevuta dall’organismo “in house” (in modo da evitare affidamenti

⁽²⁰⁾ approvate con la deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017.

⁽²¹⁾ La procedura prevista espone le Amministrazioni pubbliche a responsabilità non trascurabili; infatti, qualora l’ANAC dovesse concludere il procedimento istruttorio con esito negativo l’Amministrazione di troverà nella spiacevole condizione di dover prendere atto di avere effettuato un affidamento illegittimo. Inoltre, siccome spesso si tratta di società che hanno già beneficiato in passato di altri affidamenti diretti (spesso anche numerosi), la conclusione con esito negativo del procedimento porterà ad avere delle criticità anche sugli affidamenti diretti effettuati in precedenza all’entrata in vigore della norma in commento.

a condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle di mercato) e di motivare adeguatamente perché preferisce ricorrere al modello “in house”, piuttosto che selezionare il fornitore mediante una gara d’appalto ⁽²²⁾.

3.4 Altri vincoli normativi

A conclusione di questa prima parte relativa al contesto normativo di riferimento, si ritiene necessario effettuare un approfondimento sul divieto stabilito dall’art. 4, comma 5 del D.lgs. 175/2016 di costituzione di nuove società da parte di società in controllo pubblico di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

In particolare, tale comma prevede che *“5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.”*

La norma, già prevista all’art. 13 del D.L. 223/2006 (il c.d. “decreto Bersani”) ⁽²³⁾, prevede il divieto di costituire nuove società per quelle indicate al precedente art. 4, comma 2, let. d) del TUSP, cioè per le società che sono state costituite per la *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”*. Sembrerebbe quindi trattarsi delle società c.d. “strumentali”, categoria nella quale può rientrare anche il Co.Svi.G..

⁽²²⁾ La valutazione della congruità economica dell’offerta dei soggetti “in house” è uno degli aspetti più controversi e di maggiore difficoltà per gli addetti ai lavori, in quanto si tratta di effettuare delle valutazioni che, come tali, possono essere molto discutibili. Nel corso del tempo, nella prassi si sono sviluppati diversi comportamenti, che vanno dalle vere e proprie procedure esplorative (manifestazioni d’interesse), fino a studi e analisi di fattibilità che mettono in evidenza i vantaggi per l’Amministrazione pubblica e per la collettività amministrata dell’affidamento diretto ad un organismo “in house”.

⁽²³⁾ Il D.L. 223/2006 è stato convertito, con modifiche, dalla L. 248/2016 e successivamente abrogato dal D.lgs. 175/2016.

Tuttavia, la Corte Costituzionale nella sentenza 1/8/2008, n. 326 ha avuto modo di precisare che il divieto di detenere partecipazioni in altre società o enti è *“volto a evitare che le società in questione svolgano indirettamente, attraverso proprie partecipazioni o articolazioni, le attività loro precluse.”*, quindi secondo la Corte *“La disposizione impugnata vieta loro [alle società strumentali, n.d.r.] non di detenere qualsiasi partecipazione o di aderire a qualsiasi ente, ma solo di detenere partecipazioni in società o enti che operino in settori preclusi alle società stesse. Intesa in questi termini, la norma appare proporzionata rispetto al fine di tutela della concorrenza.”*.

Quindi, secondo la Corte costituzionale il divieto di costituire nuove società, prima previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 e oggi all’art. 4 comma 5 del TUSP, non rappresenta un divieto assoluto ed insuperabile, ma opera solo quando una società strumentale tenta di eludere le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, andando a svolgere, per il tramite di proprie società partecipate, attività che per la loro natura non possono essere svolte.

Ma, nel caso di specie, come sarà meglio chiarito al successivo paragrafo 5, le attività di ricerca svolte dal Laboratorio di Sesta, che dovrebbero confluire mediante lo scorporo in un nuovo veicolo societario, sono perfettamente lecite e il Co.Svi.G. le svolge in modo del tutto legittimo; queste attività sono state finora svolte attraverso il ramo d’azienda Sesta Lab, ma niente vieta che in futuro vengano svolte attraverso una nuova società partecipata. Pertanto, la costituzione della Newco, strumentale all’operazione di scorporo del ramo, non rappresenta il tentativo da parte di Co.Svi.G. di eludere le norme vigenti poste a tutela della concorrenza e del mercato, bensì un semplice atto di riorganizzazione societaria, che è finalizzato a dare autonomia giuridica ad un ramo d’azienda importante come il Laboratorio di Sesta, a valorizzarne il *know-how* e le competenze professionali, nonché a creare le precondizioni necessarie per un’eventuale futura cessione a terzi dell’azienda.

Da segnalare, infine, che il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza n. 7093 del 22/10/2021 ha affermato che per le società “in house” l’art. 16 del D.lgs. 175/2016 è norma speciale e derogatoria; pertanto, un divieto previsto in relazione alle “società a controllo pubblico”, ma non ribadito all’art. 16 sembrerebbe non trovare applicazione alle società “in house” come il Co.Svi.G. ⁽²⁴⁾; pertanto, tenendo conto di questa interpretazione giurisprudenziale si potrebbe anche sostenere che il

⁽²⁴⁾ Il Consiglio di Stato aveva espresso analoga posizione nella sentenza n. 8028/2020.

divieto previsto all'art. 4, comma 5 del TUSP non si estende alle società "in house" proprio perché non ribadito dalla norma speciale e derogatoria di cui al successivo art. 16 dello stesso decreto.

4. Il ramo d'azienda "Sesta Lab"

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come il Co.Svi.G., almeno per la parte relativa all'attività istituzionale, possa essere considerato, di fatto, un organismo strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche che partecipano al suo capitale e come sia importante avviare un processo di rimozione di tutti gli ostacoli, concreti o solo potenziali, che possono far dubitare della natura "in house" della Società, in modo da consentire alle Amministrazioni di avere certezza sulla possibilità di continuare ad avvalersi del Co.Svi.G. per la promozione e la realizzazione di iniziative coerenti con i criteri dello sviluppo sostenibile e far assumere a pieno titolo alla Società il ruolo di "agenzia di sviluppo locale" per tutti i territori geotermici toscani, nel pieno rispetto della normativa vigente di riferimento, dell'interpretazioni fornite dalla prevalente giurisprudenza e delle Linee guida elaborate dell'ANAC in materia di "in house providing".

Nel corso degli ultimi mesi sono emersi alcuni dubbi sul fatto che il ramo d'azienda "Sesta Lab" possa inficiare, attraverso il suo importante contributo ai ricavi complessivi della Società, il requisito della "prevalenza" previsto per il modello "in house providing", creando difficoltà nei rapporti fra il Co.Svi.G. e i suoi soci.

4.1 Le caratteristiche del ramo Sesta Lab

Il ramo d'azienda Sesta Lab ⁽²⁵⁾ si caratterizza per lo svolgimento di attività di ricerca per lo sviluppo applicativo della generazione di energia da turbine a gas, che vengono collocate sul mercato in regime di libera concorrenza. In pratica, Sesta Lab è un'area di prova per le camere di combustione delle turbine a gas, che replica le condizioni reali del combustore in termini di pressione, flusso e temperatura. Questo consente ai più importanti costruttori di turbine a gas al mondo di poter

⁽²⁵⁾ Si ricorda che per "azienda" si intende l'insieme dei mezzi organizzati al fine di svolgere una attività economica, che deve conservare la propria identità anche dopo il suo eventuale conferimento in un'altra società. Si deve, come nel caso di specie, di una struttura funzionalmente identificabile, che abbia un suo connotato circoscritto ad un settore, ad una funzione organizzata o ad una fase della lavorazione agevolmente cedibile.

effettuare una progettazione basata sui risultati dei test ed ottenere così risultati rapidi e soddisfacenti, che consentono loro di competere nel mercato dell'Oil&Gas, Power Generation e aeronautico. I più importanti costruttori di turbine a gas del mondo hanno eseguito almeno un test presso Sesta Lab.

Il laboratorio di Sesta è una infrastruttura di ricerca riconosciuta dalla Regione Toscana quale intervento strategico a supporto dell'innovazione tecnologia nel settore dell'energia, nell'ambito del riassetto e sviluppo socioeconomico dei territori geotermici. L'attività viene svolta in prevalenza presso l'unità locale di Radicondoli (SI), strada provinciale 35, Km 2,7, con personale dedicato altamente specializzato e in costante equilibrio economico e finanziario, grazie alla presenza di un parco clienti molto fidelizzato e caratterizzato da aziende di grandi dimensioni provenienti da tutto il mondo. In questi anni sono state svolte attività anche all'interno di bandi di ricerca promossi dalla comunità Europea in collaborazione con Università e aziende.

Grazie agli investimenti realizzati negli ultimi anni, pari a circa 30 milioni di euro, e a quelli previsti per il triennio 2022-2024, pari a circa 3,7 milioni di euro, si prevede un'ulteriore crescita del fatturato nei prossimi anni. In particolare, le stime effettuate in questo documento sono prudenziali ed effettuate tenendo presente la visibilità odierna, perché il mondo energetico risulta attualmente fluido e contraddistinto da instabilità, nonostante siano presenti prospettive di ampliamento dei servizi offerti in conto terzi, quali l'analisi ottica, l'intelligenza artificiale e la realizzazione di ulteriori servizi ausiliari. In aggiunta, si prevede lo sviluppo della propria tecnologia in ambito energetico. Per raggiungere questi obiettivi di crescita e diversificazione tra il 2021 e il 2025 sono previsti anche investimenti in formazione finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione del personale.

Il ramo d'azienda Sesta Lab occupa attualmente 18 lavoratori.

4.2 L'incompatibilità del ramo Sesta Lab con il modello *in house providing*

Tenendo presenti le caratteristiche del ramo sopra delineate, è necessario interrogarsi sul fatto che sua presenza all'interno del Co.Svi.G. sia o meno compatibile con la normativa vigente in materia di società a controllo pubblico e, in particolare, con quella relativa all'*in house providing*.

Sono due le domande che devono trovare una risposta certa:

- 1) se l'attività svolta dal ramo Sesta Lab possa essere considerata "strettamente necessaria" al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche socie del Co.Svi.G.;
- 2) se l'attività svolta dal ramo Sesta Lab consenta al Co.Svi.G. di soddisfare il presupposto dell'*in house providing* previsto all'art. 5, comma 1 let. b) del D.lgs. 50/2016 e all'art. 16, comma 3 del D.lgs. 175/2016, cioè quello che prevede che l'attività di un organismo "in house" debba essere svolta "prevalentemente" nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

L'attività di Sesta Lab è "strettamente necessaria"

Per quanto riguarda la prima domanda, l'art. 4 del D.lgs. 175/2016 prevede, quale regola di carattere generale, che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* ⁽²⁶⁾.

La norma, nel porre un divieto, di fatto, autorizza le Amministrazioni pubbliche a partecipare al capitale di tutte quelle società che hanno come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi ritenute strettamente necessarie al perseguimento delle loro finalità istituzionali ⁽²⁷⁾.

Il successivo comma 2 dell'art. 4 sopra richiamato delimita meglio quello che le Amministrazioni pubbliche possono fare; in particolare, la norma stabilisce che esse possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

⁽²⁶⁾ La norma era già prevista all'art. 3 commi 27-29 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

⁽²⁷⁾ Il Consiglio di Stato, Sez. V (sentenza n. 4688 dell'11/11/2016), chiamato ad esprimersi sull'obbligo di dismissione previsto all'art. 3 c. 27-29 della Legge 244/2007 (norma previgente all'art. 4, comma 1 del D.lgs. 175/2016, ma di uguale tenore), ha avuto modo di precisare che quello che rileva ai fini della dismissione o mantenimento della partecipazione, non è tanto l'oggetto sociale, ma la capacità dell'ente pubblico di esercitare un'incidenza determinante sul governo della società partecipata, in modo che lo strumento societario sia di fatto utilizzabile per perseguire finalità pubbliche.

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 193 del D.lgs. 50/2016);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato (art. 180 del D.lgs. 50/2016);
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'attività svolta dal ramo d'azienda Sesta Lab sembra non rientrare a pieno titolo in nessuna delle categorie individuate dal legislatore. Si potrebbe forse ipotizzare, ma con alcuni dubbi, una sua vicinanza al concetto di "servizio di interesse generale", ma dalla lettura della definizione che ne viene data all'art. 2, comma 1, let. h) del D.lgs. 175/2016, si capisce che l'inserimento in tale categoria rappresenterebbe una probabile forzatura, trattandosi di un'attività che può essere svolta anche da altri soggetti privati presenti sul mercato e, probabilmente, anche alle stesse condizioni economiche offerte da Sesta Lab ⁽²⁸⁾.

La norma che consente alle Amministrazioni pubbliche di poter partecipare a società che hanno come oggetto sociale le attività svolte dal Laboratorio di Sesta è rappresentata dal successivo comma 8 dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016, che prevede sempre la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di costituire società "**con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca**", con ciò consentendo loro di poter partecipare liberamente alle società che hanno la ricerca come elemento caratterizzante del proprio oggetto sociale.

⁽²⁸⁾ L'art. 2, comma 1, let. h) del D.lgs. 175/2016 definisce i "servizi di interesse generale" come "*le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;*".

Inoltre, il successivo art. 4-bis ⁽²⁹⁾ stabilisce che *“Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.”*, confermando così che l'attività di ricerca è un'attività che le Amministrazioni pubbliche possono perseguire mediante le loro società partecipate, contribuendo attraverso di esse al progresso tecnologico e scientifico del nostro Paese.

A tutto ciò si aggiunga che la Giunta regionale Toscana, con la deliberazione n. 998 del 25/11/2013, avente ad oggetto *“Riconoscimento al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche di un finanziamento per la realizzazione dell'ipotesi progettuale di valorizzazione dell'area di Sesta”* (c.d. *“Sesta 2013”*), ha riconosciuto al laboratorio di Sesta il ruolo di infrastruttura di ricerca, quale intervento strategico a supporto dell'innovazione tecnologia nel settore Oil&Gas ⁽³⁰⁾.

In conclusione, sulla base delle previsioni contenute al citato art. 4, comma 8 e di quanto stabilito al successivo art. 4-bis del D.lgs. 175/2016, nonché per effetto del ruolo di infrastruttura di ricerca riconosciuto dalla Regione Toscana al laboratorio di Sesta, si può ragionevolmente affermare che il ramo d'azienda Sesta Lab risulta strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche socie del Co.Svi.G.. Di conseguenza, si ritiene che non sussistano impedimenti al possesso indiretto da parte delle Amministrazioni pubbliche di Co.Svi.G. delle partecipazioni della Newco Sesta Lab a cui sarà conferito il ramo d'azienda.

⁽²⁹⁾ Articolo inserito dall'art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

⁽³⁰⁾ Con tale deliberazione la Regione Toscana, a fronte di un investimento complessivo di 14,6 milioni di euro, ha riconosciuto al Co.Svi.G. un contributo di 7,3 milioni per Sesta Lab. Tale decisione è stata successivamente integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 919 del 27/10/2014, che ha modificato l'investimento complessivo, portandolo a 15,7 milioni di euro. Con il decreto dirigenziale n. 5485 del 10/11/2014 è stato approvato il quadro economico dell'intervento denominato *“Sesta 2013”*, impegnando la somma di 3,8 milioni di euro per la fase 1 dell'intervento; successivamente, con il decreto dirigenziale n. 1791 del 16/04/2015 è stata impegnata la somma di 3,5 milioni per la fase 2. Infine, con la deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 104 del 04/02/2019 è stato riconosciuto un ulteriore contributo di 1 milione di euro per il sostegno al potenziamento dell'Area di Sesta e per il completamento dell'intervento *“Sesta 2013”*.

Sesta Lab non beneficia di affidamenti diretti dei soci

Per quanto riguarda la seconda domanda, relativa al fatto che il ramo d'azienda Sesta Lab svolta "prevalentemente" compiti affidati dalle Amministrazioni pubbliche socie del Co.Svi.G., è necessario tenere presente le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 5, comma 1 let. b) del D.lgs. 50/2016, che prevede che *"b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;"*;
- art. 16, comma 3 del D.lgs. 175/2016, che prevede che *"Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci."*

Entrambe le norme precisano che un organismo, per poter essere considerato "in house", deve svolgere almeno 80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti "affidati" dall'Amministrazione controllante. Questo fatturato può essere realizzato direttamente con l'Amministrazione affidante e controllante – per esempio, come avviene nel caso delle società strumentali, che erogano le loro prestazioni a diretto beneficio delle amministrazioni pubbliche – oppure può essere realizzato con soggetti terzi (utenti) che beneficiano del servizio svolto dall'organismo "in house" – per esempio, come avviene nel caso delle società che erogano servizi d'interesse economico generale, che fatturano agli utenti e non alle amministrazioni affidanti. Tuttavia, sia nel primo, che nel secondo caso, ci troviamo di fronte ad una situazione caratterizzata dalla presenza di una o più amministrazioni che "affidano" all'organismo "in house" l'erogazione di un servizio. L'affidamento diventa quindi una condizione indispensabile: solo se siamo in presenza di un atto di affidamento e degli altri presupposti (capitale pubblico e controllo analogo) si può parlare di organismo "in house". Viceversa, se non sussiste l'affidamento, diventa difficile poter sostenere che in presenza di un organismo "in house" (ancorché vi sia la presenza solo di soci pubblici e sussista il presupposto del controllo analogo).

Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee e del Consiglio di Stato sono conformi a questa impostazione. In particolare, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2599/2018 ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ⁽³¹⁾ nella parte in cui sostiene che *“il fatturato computabile nell'attività prevalente può essere rappresentato solo “da quello che l'impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante”, nell'ambito del quale va comunque “compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni”. A questo specifico riguardo la Corte di giustizia ha precisato che le attività rientranti nell'in house providing “sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni”; e che non assume per contro rilevanza accertare «chi remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi sia dell'ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente”.*”.

Applicando le considerazioni sopra riportate al caso di specie, ci accorgiamo immediatamente che le Amministrazioni pubbliche socie del Co.Svi.G. non hanno mai effettuato affidamenti diretti di servizi al laboratorio di Sesta e che questa circostanza è assolutamente naturale, visto che il ramo svolge attività di ricerca che vengono collocate sul mercato in regime di libera concorrenza. La maggior parte dei clienti del laboratorio di Sesta sono infatti società multinazionali, che si rivolgono al laboratorio per effettuare prove per le camere di combustione delle turbine a gas e, quindi, per poter utilizzare la tecnologia di cui esso dispone. Questi servizi non vengono erogati dal Laboratorio di Sesta in seguito ad un affidamento ricevuto dalle Amministrazioni pubbliche socie (come, per esempio, sarebbe potuto accadere se il laboratorio fosse stato di proprietà pubblica e gestito in concessione dal Co.Svi.G.), ma grazie ad investimenti che sono stati effettuati direttamente dalla Società utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana.

Si può quindi ragionevolmente concludere su questo punto che il ramo d'azienda Sesta Lab non presenta le caratteristiche previste per gli organismi “in house”.

⁽³¹⁾ Corte di giustizia dell'Unione, sentenza dell'11 maggio 2006, C-340/04 (Carbotermo e Consorzio Alisei).

4.3 Il collocamento sul mercato dei servizi offerti da Sesta Lab

Nei paragrafi precedenti abbiamo chiarito come l'attività svolta dal ramo d'azienda Sesta Lab possa essere considerata compatibile con le finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche socie del Co.Svi.G., mettendo in evidenza che il ramo non presenta le caratteristiche previste dal "in house providing", in quanto non ha mai beneficiato, né beneficia tuttora, di affidamenti diretti di servizi da parte di Amministrazioni pubbliche. Inoltre, i suoi servizi non vengono offerti in regime di privativa, ma sono collocati sul mercato in regime di libera concorrenza. Quindi, quando il Laboratorio di Sesta eroga le proprie prestazioni, lo fa al pari degli altri operatori presenti sul mercato, senza godere di particolari benefici che gli derivano dalla natura pubblica dei soci di Co.Svi.G..

Il fatto che le prestazioni vengano collocate sul mercato in regime di libera concorrenza fa sorgere la domanda se per l'acquisizione dei beni e servizi necessari alla produzione ed erogazione delle stesse, il Laboratorio di Sesta sia tenuto a rispettare la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.

A questa domanda si possono dare risposte differenti in funzione del fatto che il ramo d'azienda sia collocato all'interno del Co.Svi.G. o, invece, acquisisca una propria autonomia giuridica mediante il suo conferimento in una nuova società.

Nel primo caso, infatti, il ramo d'azienda non è altro che un pezzo di una società "in house", che ha solo una propria autonomia organizzativa, ma non giuridica; pertanto, in questo caso, per l'acquisto dei beni e dei servizi necessari alla produzione ed erogazione delle prestazioni trova certamente applicazione la disposizione prevista all'art. 16, comma 7 del D.lgs. 175/2016, che prevede per le società "in house" l'obbligo di effettuare l'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici.

A diversa conclusione si può giungere, invece, nel caso ipotizzato nel presente studio, cioè che attraverso l'operazione di scorporo il Laboratorio di Sesta acquisisca una propria autonomia giuridica.

Di seguito analizzeremo le diverse fattispecie di società partecipate per le quali è prevista l'applicazione del Codice dei contratti pubblici e cercheremo di capire se la Newco Sesta Lab può essere ricondotta a tali fattispecie o meno; in particolare, prenderemo in considerazione le seguenti tipologie di società:

- a) organismi di diritto pubblico;

- b) società partecipata da soggetti pubblici;
- c) impresa pubblica.

Organismi di diritto pubblico

Gli organismi di diritto pubblico rientrano, ex art. 3, comma 1, lett. a) Codice, tra le Amministrazione aggiudicatrici tenute, per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; in particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del Codice, che ripete pedissequamente la definizione fornita nelle direttive comunitarie, deve intendersi organismo di diritto pubblico la società:

- istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotata di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, affinché possa configurarsi un organismo di diritto pubblico, i già menzionati requisiti devono configurarsi cumulativamente.

Rispetto alla Newco Sesta Lab non appare in discussione la sussistenza:

- della seconda caratteristica, cioè del possesso della personalità giuridica, trattandosi di società di capitali dotata di una propria personalità giuridica;
- della terza caratteristica, considerato che l'organo di amministrazione sarà nominato dal Co.Svi.G., che è una società "in house" controllata da Amministrazioni pubbliche.

L'aspetto che, invece, pare mancare è quello costituito dalla prima caratteristica, cioè quella per cui l'organismo di diritto pubblico viene istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.

Il principio consolidatosi in ambito comunitario è quello per cui *“l'esistenza di una concorrenza articolata, in particolare la circostanza che l'organismo interessato agisca in situazione di concorrenza sul mercato, può costituire un indizio a sostegno del fatto che non si tratta di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale [...] che questi ultimi bisogni, son di regola, soddisfatti in modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato [...] che in linea generale presentano tale carattere quei bisogni al cui soddisfacimento, per motivi connessi all'interesse generale lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un'influenza dominante”* ⁽³²⁾.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione in merito al carattere delle esigenze che l'ente mira a soddisfare *“deve essere operata tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'organismo considerato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita le attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, ivi compresa, in particolare, la mancanza di concorrenza sul mercato, la mancanza del perseguimento di uno scopo di lucro, la mancanza di assunzione dei rischi collegati a tale attività, nonché il finanziamento pubblico eventuale delle attività di cui trattasi”* ⁽³³⁾.

Detto indirizzo è stato fatto proprio dalla giurisprudenza interna per cui l'organismo di diritto pubblico si configura laddove venga perseguito un interesse generale per cui l'operatore si lascia *“guidare da considerazioni diverse da quelle economiche”* ⁽³⁴⁾, con la conseguenza che debba ritenersi ostativo al riconoscimento della figura di organismo di diritto pubblico *“la gestione secondo criteri di efficacia e redditività tipici dell'imprenditore privato e l'assunzione del rischio di impresa”* ⁽³⁵⁾

⁽³²⁾ Corte Giustizia Comunità Europee, sentenza 10.11.1998, causa C-360/96, in senso conf. sentenza n. 373/2003 e sentenza 10.5.2001.

⁽³³⁾ Corte di Giustizia Comunità Europea 5 ottobre 2017, n. C-567/15.

⁽³⁴⁾ Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12 dicembre 2018, n. 7031.

⁽³⁵⁾ Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5930.

Per quanto sopra, gli indizi alla presenza dei quali la giurisprudenza riconduce la presenza di un organismo di diritto pubblico si possono così sintetizzare:

- i. mancanza di concorrenza sul mercato;
- ii. mancanza del perseguimento di uno scopo di lucro a titolo principale;
- iii. mancanza di assunzione di rischi collegati all'attività svolta e finanziamento pubblico delle eventuali perdite.

Rispetto ai già menzionati principi, si rileva che la Newco Sesta Lab:

- opererà in una situazione di concorrenza sul mercato;
- perseguirà uno scopo di lucro;
- assumerà in proprio i rischi collegati alla propria attività di impresa.

Pertanto, la Newco Sesta Lab non pare riconducibile ad un organismo di diritto pubblico.

Società partecipata che opera sul mercato in assenza di concorrenza

L'art. 1, comma 3, del Codice, prevede che *“alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici di interesse economico e generale e in materia di società a partecipazione pubblica [disciplina di cui al d.lgs. 175/2016, n.d.r.]”*.

Dalla norma, emerge che la condizione dirimente per ricondurre una società a partecipazione pubblica alle regole previste dal D.lgs. 175/2016 è quella per cui la società operi in un settore non esposto alla concorrenza. Tale considerazione, porta a ritenere che la Newco Sesta Lab, destinata ad operare sul mercato in regime di libera concorrenza, non possa essere classificata come società con capitale pubblico di cui all'art. 1, comma 3 del Codice dei contratti pubblici.

Impresa Pubblica

L'art. 3, comma 1, lett. t) del Codice dei contratti pubblici definisce "Impresa Pubblica" quella in cui *"le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:*

- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;*
- 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;*
- 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa".*

La Newco Sesta Lab potrebbe rientrare nella già menzionata definizione, dal momento che l'influenza dominante delle "Amministrazioni aggiudicatrici" è dimostrata dal fatto che l'intero capitale sociale sarebbe detenuto indirettamente da Regione ed enti locali – quindi amministrazioni aggiudicatrici – che, pertanto, controllerebbero la maggioranza dei voti e nominerebbero l'organo di amministrazione.

Tuttavia, sul punto il Consiglio di Stato ha ritenuto che le imprese pubbliche *"rientrano tra gli enti aggiudicatori tenuti all'osservanza della disciplina degli appalti nei (soli) settori speciali, mentre non sono, in quanto tali e in termini generali, contemplate tra le amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori tenuti all'osservanza della disciplina degli appalti nei settori ordinari"* ⁽³⁶⁾.

Tale posizione tiene conto:

- i. che l'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici non riconduce le imprese pubbliche tra le amministrazioni aggiudicatrici, soggette come tali all'applicazione del Codice stesso;

⁽³⁶⁾ Consiglio di Stato, Ad. Plenaria 1.8.2011, n. 16.

- ii. che l'art. 3, comma 1, lett. e) colloca le imprese pubbliche tra gli enti aggiudicatori tenuti all'applicazione del Codice Parte II (Contratti di appalto, servizi e forniture) e parte III (Contratti di Concessioni), soltanto laddove svolgano attività di cui agli artt. da 115 a 121, norme che individuano espressamente i settori speciali, nello specifico Gas ed Energia Termica, Elettricità, Acqua, Porti e Aeroporti, Servizi Postali ed Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone e altri combustibili solidi.

Pertanto, si può ragionevolmente sostenere che la Newco Sesta Lab, pur potendo rientrare nella definizione di "Impresa Pubblica", non sia comunque soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, in quanto non opera in un settore speciale.

In conclusione, si ritiene che la Newco Sesta Lab non sia tenuta per l'acquisito di servizi, forniture, lavori e opere all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in quanto la stessa non è riconducibile né ad un organismo di diritto pubblico ex art. 3, comma 1, lett. d) Codice, né ad una società partecipata ex art. 1, comma 3, Codice e/o ad un'impresa pubblica ex art. 3, comma 1, lett. t).

Ferme restando le considerazioni sopra espresse, la Newco Sesta Lab sarà invece soggetta alla disciplina del Codice degli appalti pubblici nelle seguenti ipotesi:

- a) affidamento di appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
- lavori di genio civile di cui all'allegato I del Codice;
 - lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
- b) affidamento di appalti di servizi di importo superiore (in realtà pari o superiore) alle soglie di cui all'articolo 35 (ad oggi 215.000 euro) sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla già menzionata lettera a).

Al fine di dissipare ogni dubbio sulla questione, una volta terminata l'operazione di scorporo, potrà essere valutato di presentare uno specifico quesito all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi del Regolamento del 07.12.2018, evidenziando le ragioni che portano a ritenere che la Newco Sesta Lab non sia soggetta

all'applicazione del Codice dei contratti pubblici. Il pronunciamento da parte di ANAC non sarà comunque scontato, tenuto conto che il quesito è sottoposto ad un preliminare vaglio di ammissibilità, che tiene conto sia della portata di carattere generale della questione posta, ma anche della riconducibilità del richiedente tra i soggetti legittimati ad avanzare il quesito. Per questo motivo si ritiene che il quesito debba essere presentato dal Co.Svi.G., in qualità di società controllante "in house" tenuta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici ⁽³⁷⁾.

5. L'operazione di *spin off* di Sesta Lab

5.1 Le caratteristiche dell'operazione

L'operazione di *spin off* o scorporo consistente nel trasferimento di un ramo d'azienda in favore di un'altra società appositamente costituita (Newco) o già esistente, come corrispettivo della sottoscrizione delle azioni o quote emesse da quest'ultima.

Nel caso di specie, l'operazione di scorporo del ramo d'azienda Sesta Lab verrà realizzata attraverso le seguenti fasi:


- 1) costituzione di una nuova società a responsabilità limitata da parte del Co.Svi.G. (la Newco Sesta Lab);
- 2) sottoscrizione da parte del Co.Svi.G. delle quote di partecipazione nella Newco Sesta Lab, mediante il conferimento del ramo d'azienda rappresentato dal Laboratorio di Sesta, ai sensi dell'art. 2464 del Codice civile ⁽³⁸⁾.

Le due fasi potranno avvenire contemporaneamente o essere effettuate anche a distanza di tempo l'una dall'altra.

⁽³⁷⁾ L'art. 4 del Regolamento ANAC del 07.12.2018 individua i soggetti competenti a formulare quesiti in tema di contratti pubblici nelle "stazioni appaltanti, come definite all'art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati".

⁽³⁸⁾ Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo del vigente Statuto "[La Società, n.d.r.] potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società e potrà prestare garanzie personali e reali."

Al termine dell'operazione, il ramo d'azienda Sesta Lab, attraverso il conferimento, sarà parte integrante del patrimonio della Newco (quindi di sua esclusiva proprietà) e quest'ultima sarà interamente partecipata dal Co.Svi.G.; il seguente schema mostra sinteticamente l'operazione ed il risultato che la stessa si prefigge:



L'operazione di scorporo è funzionale per assicurare ai due rami di azienda (attività istituzionale e Sesta Lab) una migliore gestione dei propri *core business* e, in particolare, la fornitura di servizi strumentali ai soci per il ramo istituzionale e i servizi di ricerca e test del ramo Sesta Lab, mediante la costituzione di soggetti organizzativamente e giuridicamente autonomi e pienamente dedicati alle attività di loro competenza, che possano continuare nel proprio percorso di implementazione delle migliori soluzioni tecniche ed organizzative richieste per l'ottenimento dei massimi livelli di efficienza, anche con riguardo al consolidamento del complesso delle attività principali dei due rami di azienda.

Nei paragrafi successivi sono riportate le informazioni di carattere patrimoniale ed economico-finanziario del ramo d'azienda oggetto di scorporo, i dati previsionali del Co.Svi.G. post operazione di scorporo e della Newco Sesta Lab, con l'obiettivo di verificare l'equilibrio economico e finanziario delle due distinte realtà nell'esercizio 2022 e nei due successivi. I risultati di queste attività consentiranno quindi di apprezzare se l'operazione ipotizzata è sostenibile dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario e, qualora emergano criticità, di poter assumere le necessarie decisioni per minimizzarne l'impatto. L'attività è stata svolta ipotizzando che l'operazione di scorporo sia avvenuta in data 01/06/2022; pertanto, i risultati a cui si è giunti devono essere considerati come meramente indicativi di determinate tendenze e non definitivi. Il valore del ramo d'azienda dovrà essere infatti rideterminato ad una data più prossima possibile a quella di effettivo conferimento.

5.2 Il valore del ramo d'azienda oggetto di conferimento

Alla data del 31/05/2022 il ramo d'azienda Sesta Lab era costituito dai seguenti elementi patrimoniali attivi e passivi:

| STATO PATRIMONIALE | | 01/06/2022 |
|---|--|-------------------|
| ATTIVO | | |
| A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI, di cui: | | 19.608.411 |
| Immobilizzazioni immateriali nette | | 1.060.034 |
| Immobilizzazioni materiali nette | | 18.548.109 |
| Immobilizzazioni finanziarie | | 268 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE, di cui: | | 2.311.813 |
| Rimanenze | | 190.834 |
| Crediti, di cui: | | 1.791.009 |
| <i>verso clienti</i> | | 1.639.719 |
| <i>verso altri</i> | | 151.290 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | 0 |
| Disponibilità liquide | | 329.970 |
| D) RATEI E RISCONTI | | 24.584 |
| TOTALE ATTIVO | | 21.944.808 |
| PASSIVO | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | 5.199.380 |
| Capitale | | 1.000.000 |
| Riserva legale | | 0 |
| Altre riserve | | 4.199.380 |
| Utili (perdite) portate a nuovo | | 0 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | | 0 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | 1.288.926 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD. | | 165.751 |
| D) DEBITI, di cui: | | 10.046.618 |
| <i>debiti verso fornitori</i> | | 3.444.003 |
| <i>debiti verso altri</i> | | 6.602.615 |
| E) RATEI E RISCONTI | | 5.244.133 |
| TOTALE PASSIVO | | 21.944.808 |

Come emerge dalla tabella precedente al 31/05/2022 il patrimonio netto del ramo era pari a **5.199.380 euro**.

L'art. 2465 del Codice civile prevede l'obbligo per chi conferisce beni in natura o crediti di presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro che, oltre a descrivere gli elementi patrimoniali conferiti e ad indicare i criteri di valutazione adottati, deve attestare che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo della Newco.

Pertanto, il valore degli elementi attivi e passivi che costituiscono il ramo d'azienda Sesta Lab dovranno essere oggetto di verifica puntuale da parte di un revisore legale o di una società di revisione, in modo da dare effettività al capitale sociale della Newco che verrà liberato mediante il conferimento del ramo d'azienda.

Nel caso di specie, non essendo necessario far emergere dei plusvalori, il conferimento dei vari elementi attivi e passivi che compongono il ramo sarà effettuato al valore contabile presente presso la società conferente (Co.Svi.G.), in regime di continuità dei valori e di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176 del TUIR.

Inoltre, tenuto conto della necessità di aggiornare la situazione patrimoniale del ramo ad una data più prossima all'atto di conferimento dello stesso alla Newco Sesta Lab è inevitabile che i valori indicati nella precedente tabella risulteranno diversi, in quanto il ramo d'azienda è in piena attività.

5.3 Il piano economico-finanziario del Co.Svi.G. per il periodo 2022-2024

Nel presente paragrafo viene riportato il piano economico e finanziario del Co.Svi.G. per gli anni 2022, 2023 e 2024, assumendo l'operazione di scorporo del ramo d'azienda Sesta Lab come già avvenuta.

Le ipotesi operative

Lo sviluppo del Conto economico, dello Stato patrimoniale e del Rendiconto finanziario del Co.Svi.G. per il periodo 2022-2024 è stato effettuato sulla base delle seguenti ipotesi operative:

- i ricavi delle prestazioni sono stati determinati sulla base dei corrispettivi previsti nei contratti in essere e delle aspettative di sviluppo dell'attività; è stato adottato un approccio prudentiale, che ha permesso di includere fra i ricavi solo quelli relativi ad attività caratterizzate da un ragionevole grado di certezza;

- i costi operativi sono stati previsti partendo da quelli contabilizzati nei periodi precedenti ed è stata stimata la loro prevedibile evoluzione futura, tenuto anche conto delle previsioni contenute nei contratti in essere e delle aspettative di crescita del tasso d'inflazione;
- per quanto riguarda la dinamica dei crediti verso clienti è stato ipotizzato che in ciascuno degli anni compresi nel triennio 2022-2024 la Società incasserà il 90% del valore dei crediti esistenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente e il 60% del valore delle fatture di vendita emesse nel corso dell'esercizio;
- per quanto riguarda la dinamica dei debiti verso fornitori è stato ipotizzato che in ciascuno degli anni compresi nel triennio 2022-2024 la Società salderà il 100% del valore dei debiti esistenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente e l'80% del valore delle fatture di acquisto ricevute nell'esercizio;
- è stata prevista la distribuzione degli utili da parte della controllata Newco Sesta Lab previsti per l'esercizio 2022 e 2023, al netto della quota da accantonare al fondo di riserva legale, il cui introito monetaria è stato rimandato agli esercizi successivi al 2024;
- l'incasso dalla Newco Sesta Lab dell'anticipazione a valere sul Fondo Geotermico dell'importo complessivo di 6,6 milioni di euro (di cui, 1,3 milioni utilizzati per l'acquisto del ramo Sesta Lab e 5,5 milioni per la realizzazione di investimenti del ramo), che farà parte della situazione patrimoniale di conferimento, è stata rimandata agli esercizi successivi al 2024;
- per la gestione dell'IVA è stata prevista l'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- le imposte IRES e IRAP sono state determinate secondo le disposizioni ad oggi vigenti ed è stato previsto il versamento degli acconti e dei saldi delle imposte dovute entro i termini di legge;
- sono stati previsti investimenti secondo gli importi e la ripartizione temporale del Piano degli investimenti 2022-2024.

Co.Svi.G. – Conto economico previsionale 2022-2024
(redatto secondo il modello dell'art. 2425 del Codice civile)

| CONTO ECONOMICO | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE, di cui: | 4.675.855 | 2.354.342 | 2.162.467 |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.812.121 | 666.450 | 393.500 |
| 2) Variaz. rimanenze prod. in corso di lav., semilav. e finiti | 0 | 0 | 0 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 1.863.734 | 1.687.892 | 1.768.967 |
| B) COSTO DELLA PRODUZIONE, di cui: | 5.235.353 | 2.348.048 | 2.117.452 |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.342.854 | 0 | 0 |
| 7) Per servizi | 901.889 | 750.500 | 535.000 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| 9) Per il personale | 1.485.336 | 908.605 | 908.605 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 1.485.274 | 668.943 | 653.847 |
| 11) Variaz. rimanenze m.p., sussid., cons. e merci | 0 | 0 | 0 |
| 12) Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B) | -559.498 | 6.294 | 45.015 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI, di cui: | 305.435 | 137.960 | -5.000 |
| 15) Proventi da partecipazioni | 310.435 | 142.960 | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17bis) Utili e perdite su cambi | 0 | 0 | 0 |
| D) RETTIFICHE VALORE E ATTIVITA' FINANZIARIE, di cui: | 0 | 0 | 0 |
| 18) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| 19) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) | -254.063 | 144.254 | 40.015 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 22) Imposte correnti, differite ed anticipate | 12.936 | 23.533 | 32.621 |
| UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO | -266.999 | 120.721 | 7.394 |

Co.Svi.G. – Conto economico previsionale 2022-2024

(rielaborato secondo il criterio funzionale)

| CONTTO ECONOMICO | | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| + | ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.812.121 | 666.450 | 393.500 |
| + | variaz. riman. prod. in corso di lavoraz., semilav. e finiti | 0 | 0 | 0 |
| + | variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| + | incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| + | altri ricavi e proventi | 1.863.734 | 1.687.892 | 1.768.967 |
| Valore della produzione | | 4.675.855 | 2.354.342 | 2.162.467 |
| - | costi per m. p., sussidiarie, di consumo e merci | -1.342.854 | 0 | 0 |
| +/- | variaz. rimanenze di m. p., sussid., cons. e merci | 0 | 0 | 0 |
| - | costi per servizi | -901.889 | -750.500 | -535.000 |
| - | costi per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| Margine di contribuzione (MdC) | | 2.431.112 | 1.603.842 | 1.627.467 |
| - | costi per il personale | -1.485.336 | -908.605 | -908.605 |
| - | oneri diversi di gestione | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Margine operativo lordo (MOL) | | 925.776 | 675.237 | 698.862 |
| - | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | -143.548 | -41.712 | -41.727 |
| - | ammortamenti immobilizzazioni materiali | -1.341.726 | -627.231 | -612.120 |
| - | accantonamenti e svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| Reddito operativo | | -559.498 | 6.294 | 45.015 |
| + | proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| - | oneri finanziari | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| + | rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| - | svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| + | proventi da partecipazioni | 310.435 | 142.960 | 0 |
| + | proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| - | oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| Risultato ante imposte | | -254.063 | 144.254 | 40.015 |
| +/- | imposte correnti, anticipate e differite | -12.936 | -23.533 | -32.621 |
| Risultato netto | | -266.999 | 120.721 | 7.394 |

Co.Svi.G. – Stato patrimoniale 2022-2024
(redatto secondo il modello dell'art. 2424 del Codice civile)

| STATO PATRIMONIALE | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| ATTIVO | | | |
| A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI, di cui: | 24.254.353 | 23.585.410 | 22.931.563 |
| Immobilizzazioni immateriali nette | 202.787 | 161.075 | 119.348 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 9.445.866 | 8.818.635 | 8.206.515 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 14.605.700 | 14.605.700 | 14.605.700 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE, di cui: | 30.702.688 | 30.888.051 | 30.910.635 |
| Rimanenze | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Crediti, di cui: | 7.680.818 | 7.260.937 | 7.157.666 |
| <i>verso clienti</i> | 208.333 | 161.451 | 47.583 |
| <i>verso società controllate</i> | 6.913.050 | 7.056.010 | 7.056.010 |
| <i>verso altri</i> | 559.435 | 43.476 | 54.073 |
| Disponibilità liquide | 23.013.870 | 23.619.114 | 23.744.969 |
| D) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 54.957.041 | 54.473.461 | 53.842.198 |
| PASSIVO | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | 4.425.279 | 4.545.999 | 4.553.393 |
| Capitale | 608.000 | 608.000 | 608.000 |
| Riserva legale | 233.554 | 233.554 | 233.554 |
| Altre riserve | 3.414.028 | 3.414.028 | 3.414.028 |
| Utili (perdite) portate a nuovo | 0 | -266.999 | -146.278 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -266.999 | 120.721 | 7.394 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 773.465 | 773.465 | 773.465 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD. | 424.327 | 488.929 | 553.531 |
| D) DEBITI, di cui: | 40.615.779 | 40.616.124 | 40.582.112 |
| debiti verso fornitori | 164.353 | 154.100 | 111.000 |
| debiti verso altri | 40.451.426 | 40.462.024 | 40.471.112 |
| E) RATEI E RISCONTI | 8.718.191 | 8.048.944 | 7.379.697 |
| TOTALE PASSIVO | 54.957.041 | 54.473.461 | 53.842.198 |

Co.Svi.G. – Stato patrimoniale 2022-2024
(rielaborato secondo il criterio funzionale)

| STATO PATRIMONIALE | | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| + | magazzino | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + | clienti | 208.333 | 161.451 | 47.583 |
| + | altre attività correnti | 7.472.269 | 7.099.270 | 7.109.867 |
| - | fornitori | -164.353 | -154.100 | -111.000 |
| - | altre passività correnti | -49.169.617 | -48.510.968 | -47.850.809 |
| +/- | erario c/iva | 216 | 216 | 216 |
| Capitale circolante netto (A) | | -41.645.152 | -41.396.131 | -40.796.143 |
| + | Immobilizzazioni immateriali | 202.787 | 161.075 | 119.348 |
| + | Immobilizzazioni materiali nette | 9.445.866 | 8.818.635 | 8.206.515 |
| + | Immobilizzazioni finanziarie | 14.605.700 | 14.605.700 | 14.605.700 |
| Totale attività immobilizzate (B) | | 24.254.353 | 23.585.410 | 22.931.563 |
| - | fondo TFR | -424.327 | -488.929 | -553.531 |
| - | fondi per rischi ed oneri | -773.465 | -773.465 | -773.465 |
| Totale fondi (C) | | -1.197.792 | -1.262.394 | -1.326.996 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO (A+B-C) | | -18.588.591 | -19.073.115 | -19.191.576 |
| + | liquidità immediate gestione extracaratteristica | 0 | 0 | 0 |
| + | altre immobilizzazioni gestione extracaratteristica | 0 | 0 | 0 |
| + | passività gestione extracaratteristica | 0 | 0 | 0 |
| Capitale investito netto gestione extracaratt. (D) | | 0 | 0 | 0 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO TOTALE (A+B-C+D) | | -18.588.591 | -19.073.115 | -19.191.576 |
| + | indebitamento corrente | 0 | 0 | 0 |
| + | indebitamento a medio/lungo termine | 0 | 0 | 0 |
| + | IVA c/rimborso | 0 | 0 | 0 |
| + | prestiti dei soci | 0 | 0 | 0 |
| Totale mezzi di terzi | | 0 | 0 | 0 |
| - | liquidità | -23.013.870 | -23.619.114 | -23.744.969 |
| Posizione finanziaria netta (E) | | -23.013.870 | -23.619.114 | -23.744.969 |
| + | capitale sociale | 608.000 | 608.000 | 608.000 |
| - | versamenti dei soci ancora dovuti | 0 | 0 | 0 |
| + | riserve | 4.084.278 | 3.817.278 | 3.937.999 |
| +/- | risultato economico netto | -266.999 | 120.721 | 7.394 |
| Totale mezzi propri (F) | | 4.425.279 | 4.545.999 | 4.553.393 |
| TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (E+F) | | -18.588.591 | -19.073.115 | -19.191.576 |

Co.Svi.G. – Rendiconto finanziario 2022-2024

| RENDICONTO FINANZIARIO | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| Variazioni del capitale circolante netto (A), di cui: | -542.244 | 567.331 | 164.985 |
| + incasso crediti verso clienti | 1.164.505 | 713.332 | 507.368 |
| - pagamento debiti verso fornitori | -572.931 | -780.753 | -598.100 |
| - pagamento stipendi e contributi previdenziali | -572.972 | -844.003 | -844.003 |
| + incasso altri ricavi e proventi | -322.639 | 1.478.755 | 1.099.720 |
| - pagamento altri debiti | -214.183 | 0 | 0 |
| +/- variazione della posizione debito/credito IVA | -24.024 | 0 | 0 |
| Investimenti netti (B), di cui: | 0 | 0 | 0 |
| +/- investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni immateriali | | | |
| +/- investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni materiali | | | |
| +/- investimenti/disinvestimenti altre attività fisse | | | |
| Finanziamenti (C), di cui: | 0 | 0 | 0 |
| +/- variazione finanziamenti netti | | | |
| - prestiti a società controllate | 0 | 0 | 0 |
| + incasso contributi regionali | | | |
| +/- aumenti/diminuzioni di capitale sociale | | | |
| - distribuzione utili | | | |
| Gestione finanziaria (D), di cui: | -2.822 | -5.000 | -5.000 |
| + proventi finanziari | | | |
| - oneri finanziari | -2.822 | -5.000 | -5.000 |
| Area straordinaria (E), di cui: | 0 | 0 | 0 |
| + proventi straordinari | | | |
| - oneri straordinari | | | |
| Esborsi tributari (F) | 40.646 | 42.913 | -34.130 |
| Flussi di cassa complessivi della gestione (A + B + C + D + E) | -504.420 | 605.244 | 125.855 |
| Variazioni nella liquidità | | | |
| Saldo iniziale | 45.452 | -458.968 | 146.276 |
| Saldo finale | -458.968 | 146.276 | 272.131 |
| Variazione della liquidità aziendale | -504.420 | 605.244 | 125.855 |

I principali indici di bilancio

Si riportano di seguito i principali indici di struttura, finanziari ed economici, che sono stati determinati dai valori indicati nel piano economico e finanziario del Co.Svi.G. per il triennio 2022-2024:

| INDICI DI STRUTTURA | 2022 | 2023 | 2024 | media triennio |
|--|--------|--------|--------|----------------|
| Peso delle immobilizzazioni (immobilizzazioni / totale attivo x 100) | 44,13% | 43,30% | 42,59% | 43,34% |
| Peso del capitale circolante (attivo circolante / totale attivo x 100) | 55,87% | 56,70% | 57,41% | 56,66% |
| Peso del capitale proprio (capitale netto / totale passivo x 100) | 8,05% | 8,35% | 8,46% | 8,28% |
| Peso del capitale di terzi (debiti / totale passivo x 100) | 91,95% | 91,65% | 91,54% | 91,72% |

| INDICI FINANZIARI | 2022 | 2023 | 2024 | media triennio |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Capitale circolante netto (attivo circolante - passività correnti) | -41.645.152 | -41.396.131 | -40.796.143 | -41.279.142 |
| Capitale circolante netto (al netto dei risconti passivi sugli investimenti) | -33.108.284 | -33.528.510 | -33.597.769 | -33.411.521 |
| Margine di tesoreria (liquidità immed. + differite - passività correnti) | -18.639.282 | -17.785.017 | -17.059.174 | -17.827.824 |
| Margine di tesoreria (al netto dei risconti passivi sugli investimenti) | -10.102.414 | -9.917.396 | -9.860.800 | -9.960.203 |
| Margine di struttura (capitale proprio - immobilizzazioni nette) | -19.829.074 | -19.039.411 | -18.378.170 | -19.082.218 |

| INDICI DI REDDITIVITA' | 2022 | 2023 | 2024 | media triennio |
|---|----------|---------|---------|----------------|
| E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo) | 925.776 | 675.237 | 698.862 | 766.625 |
| E.B.I.T. (reddito operativo) | -559.498 | 6.294 | 45.015 | -169.396 |
| R.O.I. (reddito operativo / totale attività) | -1,02% | 0,01% | 0,08% | -0,31% |
| R.O.E. (risultato economico netto / patrimonio netto) | -6,03% | 2,66% | 0,16% | -1,07% |
| R.O.S. (reddito operativo / ricavi netti delle prestazioni) | -19,90% | 0,94% | 11,44% | -2,50% |

Gli **indici di struttura** hanno lo scopo di quantificazione il “peso” percentuale di determinati aggregati dell’attivo e del passivo, rispetto al totale delle attività o delle passività. Dai dati riportati nella precedente tabella si può notare che nel triennio 2022-2024:

- le immobilizzazioni rappresentano mediamente il 43,34% degli impieghi, in leggero decremento nel corso del triennio, per effetto degli ammortamenti e dell’assenza di nuovi investimenti significativi;
- il peso percentuale del capitale proprio sul totale delle fonti di finanziamento, mediamente pari al 8,28%, è previsto in leggera crescita nel corso del triennio.

Gli **indici finanziari** hanno come obiettivo quello di evidenziare l’esistenza di possibili squilibri per effetto di rapporti non appropriati tra determinate voci dell’attivo e del passivo patrimoniale. Il “capitale circolante netto” e il “margine di tesoreria” indicano la capacità dell’impresa di soddisfare le obbligazioni a breve termine senza particolari difficoltà; in una situazione ottimale tali indici dovrebbero assumere valori positivi, in quanto l’impresa dovrebbe avere la capacità di fronteggiare i debiti correnti con le proprie disponibilità correnti.

Dai dati riportati nella tabella precedente, invece, si può notare che nel triennio 2022-2024 i due indici finanziari assumono sempre valori negativi; in particolare, il “capitale circolante netto” assume nel triennio un valore medio pari a -41,3 milioni di euro, mentre il “margine di tesoreria” assume un valore medio pari a -17,8 milioni euro, confermando in tal modo l’esistenza di criticità finanziarie. Tuttavia, ricalcolando i due indici al netto dei “risconti passivi” per contributi a sostegno degli investimenti, si ottiene un miglioramento della situazione. I due indici, infatti, pur rimanendo negativi, assumono comunque un valore meno elevato, assestandosi mediamente il primo a -33,4 milioni di euro e il secondo a -10 milioni di euro.

Il “margine di struttura” è costituito dalla differenza tra il capitale proprio (patrimonio netto) e le attività immobilizzate nette, ed evidenzia la capacità dell’azienda di coprire gli investimenti nella struttura fissa con i mezzi propri. Nel triennio 2022-2024 si prevede che assuma sempre un risultato negativo, mediamente pari a circa -19 milioni di euro.

Infine, gli **indici di redditività** esprimono la capacità dell’impresa di produrre reddito; in particolare:

- l'E.B.I.T.D.A. (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) misura la capacità dell'impresa di produrre reddito con la sua attività operativa, senza considerare le svalutazioni, gli ammortamenti, i componenti di reddito di natura finanziaria e le imposte;
- l'E.B.I.T. (*Earning Before Interest and Taxes*) rappresenta il principale indicatore della capacità dell'impresa di produrre reddito con la sua attività operativa, senza considerare i componenti di reddito di natura finanziaria e le imposte;
- il R.O.I. (*Return On Investment*) rapporta il reddito operativo (E.B.I.T.) al capitale investito operativo; esso rappresenta un indicatore della capacità dell'impresa di generare redditività attraverso la gestione caratteristica;
- il R.O.E. (*Return On Equity*) segnala la redditività dell'investimento nel capitale della società rispetto ad investimenti di diversa natura;
- il R.O.S. (*Return On Sales*) segnala la redditività delle vendite, partendo dal risultato operativo.

Dall'analisi degli indici economici emerge soprattutto la circostanza che il Co.Svi.G. presenta un E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo) ampiamente positivo in tutti e tre gli esercizi osservati, mediamente pari a 0,8 milioni di euro, e che tale risultato positivo viene successivamente inficiato dagli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che portano a raggiungere un E.B.I.T. (reddito operativo) negativo per -0,6 milioni nel 2022, leggermente positivo nel 2023 e positivo nel 2024. Nel 2022 la perdita d'esercizio finale viene attenuata dalla previsione della distribuzione degli utili della controllata Newco Sesta Lab.

È importante richiamare l'attenzione sul fatto che i risultati economici 2022, 2023 e 2024 non coincidono con quelli indicati nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei soci del 19/07/2022, per due ordini di ragioni:

- a) perché il bilancio di previsione approvato dall'Assemblea fa riferimento al Co.Svi.G. complessivamente considerato (ramo istituzionale + ramo Sesta Lab), mentre nel presente documento si è simulata la situazione economico-patrimoniale successiva allo scorporo; pertanto, nell'elaborazione del piano economico e finanziario i costi ed i ricavi del ramo Sesta Lab fino per il periodo 01/01 - 31/05/2022 sono stati attribuiti al bilancio del Co.Svi.G. e per il periodo 01/06 - 31/12/2022 alla Newco Sesta Lab (la cui costituzione è stata simulata proprio il 01/06/2022);
- b) perché il risultato economico di Co.Svi.G. negli esercizi 2022 e 2023 risente positivamente del risultato economico della Newco Sesta Lab, di cui è stata simulata la distribuzione (per sola competenza), al netto della percentuale del 5% da attribuire per legge alla riserva legale.

Si ribadisce, inoltre, che le elaborazioni contenute nel presente studio fanno riferimento alla data del 31/05/2022 e che l'operazione sarà effettuata verosimilmente con i dati aggiornati al 30/06/2022, in modo che il conferimento venga effettuato tenendo conto dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale il più possibile aggiornati.

Le criticità emerse

L'elaborazione del piano economico e finanziario 2022-2024 del Co.Svi.G. ha messo in evidenza alcune criticità sia di ordine economico, che soprattutto finanziario.

Dal punto di vista economico, sulla base delle previsioni effettuate, la Società nel triennio di riferimento chiuderà verosimilmente l'esercizio 2022 con una perdita di circa -267 mila euro. Tale situazione dovrebbe migliorare a partire dall'esercizio 2023, nel quale è attesa la chiusura con un utile d'esercizio netto di circa 144 mila euro. La perdita prevista dell'esercizio 2022 non crea particolari problemi alla Società, stante la presenza di un patrimonio netto molto elevato e, quindi, ampiamente in grado di poterla assorbire senza difficoltà.

Le criticità maggiori si riscontrano invece dal punto di vista finanziario. Infatti, sebbene dallo stato patrimoniale non emergano apparentemente difficoltà particolari, è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che la voce "Disponibilità liquide" dello Stato patrimoniale comprende il c.d. "Fondo geotermico" ⁽³⁹⁾, il cui valore è stato assunto per 23,5 milioni per tutti e tre gli esercizi considerati. La liquidità del Fondo geotermico risulta vincolata alla realizzazione degli specifici progetti finanziabili con tali risorse. Pertanto, al netto di tale valore, le disponibilità liquide della Società assumono alla fine del 2022 un valore negativo di -0,459 milioni. Si dovrebbe trattare comunque di una situazione di difficoltà temporanea, in quanto, in base alle previsioni effettuate, nei due anni successivi la liquidità dovrebbe tornare su valori positivi (+0,146 milioni nel 2023 e +0,272 milioni nel 2024).

Per attenuare la criticità finanziaria emersa per il 2022 si renderà necessario che siano attivate specifiche iniziative per consentire alla Società di incrementare i flussi finanziari in entrata rispetto a quelli previsti nel presente studio, in modo da ridurre il fabbisogno finanziario durante l'anno. Fra le iniziative utili si possono citare, a

⁽³⁹⁾ Il Fondo geotermico è detenuto dal Co.Svi.G. per conto dei suoi soci.

solo titolo di esempio, l'incasso dei contributi riconosciuti e non ancora erogati, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle risorse del Fondo geotermico, con successivo riversamento del medio termine, il ricorso a forme di finanziamento flessibili presso gli istituti di credito, la concessione di anticipazioni finanziarie da parte di uno o più soci ⁽⁴⁰⁾.

5.4 Il piano economico-finanziario di Sesta Lab S.r.l. per il periodo 2022-2024

Nel presente paragrafo viene riportato il piano economico e finanziario della Newco Sesta Lab S.r.l. per gli anni 2022, 2023 e 2024, assumendo l'operazione di costituzione e di conferimento del relativo ramo d'azienda come già avvenute.

Le ipotesi operative

Lo sviluppo del Conto economico, dello Stato patrimoniale e del Rendiconto finanziario della Newco Sesta Lab per il periodo 2022-2024 è stato effettuato sulla base delle seguenti ipotesi operative:

- i ricavi delle prestazioni sono stati determinati sulla base dei corrispettivi previsti nei contratti in essere e delle aspettative di sviluppo; è stato adottato un approccio prudentiale, che ha permesso di includere fra i ricavi solo quelli relativi ad attività certe;
- i costi operativi sono stati previsti partendo da quelli contabilizzati nei periodi precedenti ed è stata stimata la loro prevedibile evoluzione futura, tenuto anche conto delle previsioni contenute nei contratti in essere e delle aspettative di crescita del tasso d'inflazione;

⁽⁴⁰⁾ Si segnala che la Società ha già avviato alcune di queste iniziative, come, ad esempio:

- le operazioni di anticipo fatture da parte di intermediari finanziari, in modo da ridurre il divario temporale fra pagamenti e incassi, che rappresenta uno dei principali elementi di criticità finanziaria;
- la presentazione di richieste di anticipazioni al Comune di Radicondoli e di Castelnuovo per un totale di 850 mila euro (il Comune di Radicondoli ha già approvato gli atti che autorizzano il prelievo di risorse dalle loro quote del fondo geotermico, mentre il Comune di Castelnuovo sta perfezionando i relativi atti amministrativi).

- per quanto riguarda la dinamica dei crediti verso clienti è stato ipotizzato che in ciascuno degli anni compresi nel triennio 2022-2024 la Società incasserà il 100% del valore dei crediti esistenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente e l'85% del valore delle fatture di vendita emesse nel corso dell'esercizio;
- per quanto riguarda la dinamica dei debiti verso fornitori è stato ipotizzato che in ciascuno degli anni compresi nel triennio 2022-2024 la Società salderà il 90% del valore dei debiti esistenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente e l'85% del valore delle fatture di acquisto ricevute nell'esercizio, fatta eccezione per il primo anno in cui è stata assunta la percentuale del 75%;
- per la gestione dell'IVA è stata prevista l'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- le imposte IRES e IRAP sono state determinate secondo le disposizioni ad oggi vigenti ed è stato previsto il versamento degli acconti e dei saldi delle imposte dovute entro i termini di legge;
- è stato previsto l'ottenimento da parte della Newco di due finanziamenti bancari d'importo rispettivamente pari a 600 mila euro e 770 mila euro, di cui il primo ottenuto all'inizio del mese di novembre 2022 e il secondo all'inizio del mese di luglio 2023, da destinare al finanziamento del piano degli investimenti. Per entrambi i finanziamenti è stato previsto un periodo di preammortamento di almeno due anni. Gli interessi passivi sono stati calcolati al tasso del 3,5% ed è stato previsto il loro pagamento alla banca già a partire dall'anno di concessione del prestito;
- la restituzione al Co.Svi.G. dell'anticipazione a valere sul Fondo Geotermico dell'importo complessivo di 6,6 milioni di euro è stata rimandata agli esercizi successivi al 2024;
- è stata prevista la distribuzione al socio unico degli utili previsti per l'esercizio 2022 e 2023, al netto della quota da accantonare al fondo di riserva legale, la cui corresponsione monetaria, a causa della ridotta liquidità, è stata rimandata agli esercizi successivi al 2024;
- sono stati previsti investimenti secondo gli importi e la ripartizione temporale del Piano degli investimenti 2022-2024.

Newco Sesta Lab – Conto economico previsionale 2022-2024

(redatto secondo il modello dell'art. 2425 del Codice civile)

| CONTTO ECONOMICO | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE, di cui: | 4.383.272 | 8.277.175 | 7.851.273 |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.897.745 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| 2) Variaz. rimanenze prod. in corso di lav., semilav. e finiti | 0 | 0 | 0 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 1.485.527 | 2.077.175 | 1.651.273 |
| B) COSTO DELLA PRODUZIONE, di cui: | 3.897.714 | 7.990.049 | 7.820.294 |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.936.646 | 4.437.000 | 4.437.000 |
| 7) Per servizi | 230.284 | 270.000 | 285.000 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| 9) Per il personale | 557.508 | 1.042.230 | 1.042.230 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 1.095.276 | 2.162.819 | 1.978.064 |
| 11) Variaz. rimanenze m.p., sussid., cons. e merci | 0 | 0 | 0 |
| 12) Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B) | 485.558 | 287.126 | 30.979 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI, di cui: | -13.510 | -42.297 | -57.950 |
| 15) Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | -13.510 | -42.297 | -57.950 |
| 17bis) Utili e perdite su cambi | 0 | 0 | 0 |
| D) RETTIFICHE VALORE E ATTIVITA' FINANZIARIE, di cui: | 0 | 0 | 0 |
| 18) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| 19) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) | 472.048 | 244.829 | -26.971 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| 22) Imposte correnti, differite ed anticipate | 145.274 | 94.345 | 25.596 |
| UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO | 326.774 | 150.484 | -52.567 |

Newco Sesta Lab – Conto economico previsionale 2022-2024

(rielaborato secondo il criterio funzionale)

| CONTTO ECONOMICO | | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| + | ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.897.745 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| + | variaz. riman. prod. in corso di lavoraz., semilav. e finiti | 0 | 0 | 0 |
| + | variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 |
| + | incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 |
| + | altri ricavi e proventi | 1.485.527 | 2.077.175 | 1.651.273 |
| Valore della produzione | | 4.383.272 | 8.277.175 | 7.851.273 |
| - | costi per m. p., sussidiarie, di consumo e merci | -1.936.646 | -4.437.000 | -4.437.000 |
| +/- | variaz. rimanenze di m. p., sussid., cons. e merci | 0 | 0 | 0 |
| - | costi per servizi | -230.284 | -270.000 | -285.000 |
| - | costi per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| Margine di contribuzione (MdC) | | 2.216.342 | 3.570.175 | 3.129.273 |
| - | costi per il personale | -557.508 | -1.042.230 | -1.042.230 |
| - | oneri diversi di gestione | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| Margine operativo lordo (MOL) | | 1.580.834 | 2.449.945 | 2.009.043 |
| - | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | -115.187 | -197.465 | -159.140 |
| - | ammortamenti immobilizzazioni materiali | -980.089 | -1.965.354 | -1.818.924 |
| - | accantonamenti e svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| Reddito operativo | | 485.558 | 287.126 | 30.979 |
| + | proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| - | oneri finanziari | -13.510 | -42.297 | -57.950 |
| + | rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| - | svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| + | proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| - | oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| Risultato ante imposte | | 472.048 | 244.829 | -26.971 |
| +/- | imposte correnti, anticipate e differite | -145.274 | -94.345 | -25.596 |
| Risultato netto | | 326.774 | 150.484 | -52.567 |

Newco Sesta Lab – Stato patrimoniale 2022-2024
(redatto secondo il modello dell'art. 2424 del Codice civile)

| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATTIVO | | | |
| A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 0 | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI, di cui: | 20.535.000 | 19.172.181 | 18.048.347 |
| Immobilizzazioni immateriali nette | 944.847 | 747.382 | 588.242 |
| Immobilizzazioni materiali nette | 19.589.885 | 18.424.531 | 17.459.837 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 268 | 268 | 268 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE, di cui: | 752.132 | 1.309.160 | 1.242.707 |
| Rimanenze | 98.859 | 98.859 | 98.859 |
| Crediti, di cui: | 562.994 | 1.193.011 | 1.131.487 |
| <i>verso clienti</i> | 434.662 | 930.000 | 930.000 |
| <i>verso altri</i> | 128.332 | 263.011 | 201.487 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide | 90.279 | 17.290 | 12.361 |
| D) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ATTIVO | 21.287.132 | 20.481.341 | 19.291.054 |
| PASSIVO | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | 5.526.154 | 5.366.203 | 5.170.676 |
| Capitale | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Riserva legale | 0 | 16.339 | 23.863 |
| Altre riserve | 4.199.380 | 4.199.380 | 4.199.380 |
| Utili (perdite) portate a nuovo | 0 | 0 | 0 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 326.774 | 150.484 | -52.567 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 1.288.926 | 1.288.926 | 1.288.926 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD. | 205.390 | 279.493 | 353.596 |
| D) DEBITI, di cui: | 8.651.749 | 9.624.781 | 9.707.191 |
| <i>debiti verso fornitori</i> | 1.303.860 | 1.247.386 | 1.255.585 |
| <i>debiti verso altri</i> | 7.347.889 | 8.377.395 | 8.451.606 |
| E) RATEI E RISCONTI | 5.614.913 | 3.921.938 | 2.770.665 |
| TOTALE PASSIVO | 21.287.132 | 20.481.341 | 19.291.054 |

Newco Sesta Lab – Stato patrimoniale 2022-2024

(rielaborato secondo il criterio funzionale)

| STATO PATRIMONIALE | | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| + | magazzino | 98.859 | 98.859 | 98.859 |
| + | clienti | 434.662 | 930.000 | 930.000 |
| + | altre attività correnti | 128.332 | 263.011 | 201.487 |
| - | fornitori | -1.303.860 | -1.247.386 | -1.255.585 |
| - | altre passività correnti | -5.760.187 | -4.326.718 | -3.249.656 |
| +/- | erario c/iva | 0 | 0 | 0 |
| Capitale circolante netto (A) | | -6.402.194 | -4.282.234 | -3.274.895 |
| + | Immobilizzazioni immateriali | 944.847 | 747.382 | 588.242 |
| + | Immobilizzazioni materiali nette | 19.589.885 | 18.424.531 | 17.459.837 |
| + | Immobilizzazioni finanziarie | 268 | 268 | 268 |
| Totale attività immobilizzate (B) | | 20.535.000 | 19.172.181 | 18.048.347 |
| - | fondo TFR | -205.390 | -279.493 | -353.596 |
| - | fondi per rischi ed oneri | -1.288.926 | -1.288.926 | -1.288.926 |
| Totale fondi (C) | | -1.494.316 | -1.568.419 | -1.642.522 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO (A+B-C) | | 12.638.490 | 13.321.528 | 13.130.930 |
| + | liquidità immediate gestione extracaratteristica | 0 | 0 | 0 |
| + | altre immobilizzazioni gestione extracaratteristica | 0 | 0 | 0 |
| + | passività gestione extracaratteristica | 0 | 0 | 0 |
| Capitale investito netto gestione extracaratt. (D) | | 0 | 0 | 0 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO TOTALE (A+B-C+D) | | 12.638.490 | 13.321.528 | 13.130.930 |
| + | indebitamento corrente | 0 | 0 | 0 |
| + | indebitamento a medio/lungo termine | 7.202.615 | 7.972.615 | 7.972.615 |
| + | IVA c/rimborso | 0 | 0 | 0 |
| + | prestiti dei soci | 0 | 0 | 0 |
| Totale mezzi di terzi | | 7.202.615 | 7.972.615 | 7.972.615 |
| - | liquidità | -90.279 | -17.290 | -12.361 |
| Posizione finanziaria netta (E) | | 7.112.336 | 7.955.325 | 7.960.254 |
| + | capitale sociale | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - | versamenti dei soci ancora dovuti | 0 | 0 | 0 |
| + | riserve | 4.199.380 | 4.215.719 | 4.223.243 |
| +/- | risultato economico netto | 326.774 | 150.484 | -52.567 |
| Totale mezzi propri (F) | | 5.526.154 | 5.366.203 | 5.170.676 |
| TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (E+F) | | 12.638.490 | 13.321.528 | 13.130.930 |

Newco Sesta Lab – Rendiconto finanziario 2022-2024

| RENDICONTO FINANZIARIO | | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Variazioni del capitale circolante netto (A), di cui: | | -679.284 | -264.939 | 769.226 |
| + | incasso crediti verso clienti | 4.102.803 | 5.704.662 | 6.200.000 |
| - | pagamento debiti verso fornitori | -4.660.524 | -5.001.474 | -4.962.647 |
| - | pagamento stipendi e contributi previdenziali | -517.869 | -968.127 | -968.127 |
| + | incasso altri ricavi e proventi | 396.307 | 0 | 500.000 |
| +/- | variazione della posizione debito/credito IVA | 0 | 0 | 0 |
| Investimenti netti (B), di cui: | | -1.617.492 | -640.000 | -683.384 |
| +/- | investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 |
| +/- | investimenti/disinvestimenti immobilizzazioni materiali | -1.617.492 | -640.000 | -683.384 |
| +/- | investimenti/disinvestimenti altre attività fisse | 0 | 0 | 0 |
| Finanziamenti (C), di cui: | | 2.060.000 | 1.154.200 | 0 |
| +/- | variazione finanziamenti netti | 600.000 | 770.000 | 0 |
| + | incasso contributi regionali | 1.460.000 | 384.200 | 0 |
| +/- | aumenti/diminuzioni di capitale sociale | 0 | 0 | 0 |
| - | distribuzione utili | 0 | 0 | 0 |
| Gestione finanziaria (D), di cui: | | -13.510 | -42.297 | -57.950 |
| + | proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| - | oneri finanziari | -13.510 | -42.297 | -57.950 |
| Area straordinaria (E), di cui: | | 0 | 0 | 0 |
| + | proventi straordinari | 0 | 0 | 0 |
| - | oneri straordinari | 0 | 0 | 0 |
| Esborsi tributari (F) | | 10.595 | -279.953 | -32.821 |
| Flussi di cassa complessivi della gestione (A + B + C + D + E) | | -239.691 | -72.989 | -4.929 |
| Variazioni nella liquidità | | | | |
| | Variazioni di cassa | 0 | 0 | 0 |
| | Variazioni c/correnti | -239.691 | -72.989 | -4.929 |
| Variazione della liquidità aziendale | | -239.691 | -72.989 | -4.929 |

I principali indici di bilancio

Si riportano di seguito i principali indici di struttura, finanziari ed economici, che sono stati determinati dai valori indicati nel piano economico e finanziario della Newco Sesta Lab per il triennio 2022-2024:

| INDICI DI STRUTTURA | 2022 | 2023 | 2024 | media triennio |
|--|--------|--------|--------|----------------|
| Peso delle immobilizzazioni (immobilizzazioni / totale attivo x 100) | 96,47% | 93,61% | 93,56% | 94,54% |
| Peso del capitale circolante (attivo circolante / totale attivo x 100) | 3,53% | 6,39% | 6,44% | 5,46% |
| Peso del capitale proprio (capitale netto / totale passivo x 100) | 25,96% | 26,20% | 26,80% | 26,32% |
| Peso del capitale di terzi (debiti / totale passivo x 100) | 74,04% | 73,80% | 73,20% | 73,68% |

| INDICI FINANZIARI | 2022 | 2023 | 2024 | media triennio |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Capitale circolante netto (attivo circolante - passività correnti) | -6.402.194 | -4.282.234 | -3.274.895 | -4.653.108 |
| Capitale circolante netto (al netto dei risconti passivi sugli investimenti) | -973.559 | -546.574 | -690.508 | -736.880 |
| Margine di tesoreria (liquidità immed. + differite - passività correnti) | -6.410.774 | -4.363.803 | -3.361.393 | -4.711.990 |
| Margine di tesoreria (al netto dei risconti passivi sugli investimenti) | -982.139 | -628.143 | -777.006 | -795.763 |
| Margine di struttura (capitale proprio - immobilizzazioni nette) | -15.008.846 | -13.805.978 | -12.877.671 | -13.897.498 |

| INDICI DI REDDITIVITA' | 2022 | 2023 | 2024 | media triennio |
|---|-----------|-----------|-----------|----------------|
| E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo) | 1.580.834 | 2.449.945 | 2.009.043 | 2.013.274 |
| E.B.I.T. (reddito operativo) | 485.558 | 287.126 | 30.979 | 267.888 |
| R.O.I. (reddito operativo / totale attività) | 2,28% | 1,40% | 0,16% | 1,28% |
| R.O.E. (risultato economico netto / patrimonio netto) | 5,91% | 2,80% | -1,02% | 2,57% |
| R.O.S. (reddito operativo / ricavi netti delle prestazioni) | 16,76% | 4,63% | 0,50% | 7,30% |

Come già anticipato, gli **indici di struttura** hanno lo scopo di quantificazione il “peso” percentuale di determinati aggregati dell’attivo e del passivo, rispetto al totale delle attività o delle passività. Dai dati riportati nella precedente tabella si può notare che nel triennio 2022-2024:

- le immobilizzazioni rappresentano mediamente il 94,54% degli impieghi, in leggero decremento nel corso del triennio, per effetto degli ammortamenti;
- il peso percentuale del capitale proprio sul totale delle fonti di finanziamento, mediamente pari al 26,32%, è previsto in leggera crescita nel corso del triennio per effetto della progressiva riduzione dei debiti.

Gli **indici finanziari**, come già anticipato, hanno come obiettivo quello di evidenziare l’esistenza di possibili squilibri per effetto di rapporti non appropriati tra determinate voci dell’attivo e del passivo patrimoniale. Il “capitale circolante netto” e il “margine di tesoreria” indicano la capacità dell’impresa di soddisfare le obbligazioni a breve termine senza particolari difficoltà; in una situazione ottimale tali indici dovrebbero assumere valori positivi, in quanto l’impresa dovrebbe avere la capacità di fronteggiare i debiti correnti con le proprie disponibilità correnti.

Dai dati riportati nella tabella precedente, invece, si può notare che nel triennio 2022-2024 i due indici finanziari assumono sempre valori negativi; in particolare, il loro valore medio si assesta nel triennio attorno ai -4,7 milioni di euro, confermando in tal modo la presenza di criticità finanziarie. Tuttavia, ricalcolando i due indici al netto dei “risconti passivi” per contributi a sostegno degli investimenti, si ottiene un netto miglioramento della situazione. I due indici, infatti, pur rimanendo negativi, assumono comunque un valore meno elevato, assestandosi mediamente attorno a -0,7/-0,8 milioni di euro.

Il “margine di struttura” è costituito dalla differenza tra il capitale proprio (patrimonio netto) e le attività immobilizzate nette, ed evidenzia la capacità dell’azienda di coprire gli investimenti nella struttura fissa con i mezzi propri. Nel triennio 2022-2024 si prevede che assuma sempre un risultato negativo, mediamente pari a -13,9 milioni di euro.

Gli **indici di redditività**, come già anticipato, esprimono la capacità dell’impresa di produrre reddito; in particolare:

- l’E.B.I.T.D.A. (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) misura la capacità dell’impresa di produrre reddito con la sua attività operativa, senza considerare le svalutazioni, gli ammortamenti, i componenti di reddito di natura finanziaria e le imposte;

- l'E.B.I.T. (*Earning Before Interest and Taxes*) rappresenta il principale indicatore della capacità dell'impresa di produrre reddito con la sua attività operativa, senza considerare i componenti di reddito di natura finanziaria e le imposte;
- il R.O.I. (*Return On Investment*) rapporta il reddito operativo (E.B.I.T.) al capitale investito operativo; esso rappresenta un indicatore della capacità dell'impresa di generare redditività attraverso la gestione caratteristica;
- il R.O.E. (*Return On Equity*) segnala la redditività dell'investimento nel capitale della società rispetto ad investimenti di diversa natura;
- il R.O.S. (*Return On Sales*) segnala la redditività delle vendite, partendo dal risultato operativo.

Dall'analisi degli indici economici emerge che la Newco Sesta Lab presenta una situazione economica nel complesso soddisfacente. L'E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo) è ampiamente positivo in tutti e tre gli esercizi osservati e mediamente pari a circa 2 milioni di euro, mentre l'E.B.I.T. (reddito operativo) raggiunge mediamente nel triennio l'importo di 0,3 milioni, dopo avere calcolato ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali per 1,7 milioni di euro.

Si ritiene che la perdita prevista nell'esercizio 2024 sia prevalentemente dovuta ad un atteggiamento piuttosto prudente nell'elaborazione delle previsioni economiche, indotto dalla particolare tipologia di attività svolta e dalle obiettive difficoltà che il management di Sesta Lab incontra a causa della presenza di variabili tecniche difficili da prevedere con esattezza.

Le criticità emerse

L'elaborazione del piano economico e finanziario 2022-2024 della Newco Sesta Lab ha messo in evidenza che la società raggiungerà il proprio equilibrio economico già a partire dal primo esercizio; tale equilibrio si ritiene possa avere carattere stabile, sebbene si preveda una chiusura in perdita dell'esercizio 2024, che può essere ricondotta principalmente alle difficoltà sopra illustrate.

Lo studio effettuato mostra invece alcune evidenti criticità di tipo finanziario, prevalentemente riconducibili alla necessità di dare attuazione al piano degli investimenti 2022-2024 e allo sfasamento temporale esistente fra il pagamento dei fornitori e l'introito dei contributi regionali a sostegno degli investimenti. In particolare, è emerso che la Società avrebbe un fabbisogno finanziario di circa 1,370 milioni di euro che, come anticipato nel paragrafo precedente, è stato coperto

con la previsione della concessione di due finanziamenti bancari, rispettivamente di 600 mila euro da acquisire alla fine del 2022 e di 770 mila euro da acquisire a metà del 2023. Al riguardo valgono le stesse considerazioni espresse nel paragrafo precedente, circa la possibilità che tale fabbisogno possa assumere anche un valore inferiore, grazie al miglioramento rispetto alle previsioni dei flussi finanziari derivanti dai ricavi della gestione caratteristica.

6. Altri aspetti dell'operazione proposta

6.1 Il trattamento fiscale del conferimento

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dell'operazione di scorporo, la riforma del sistema fiscale del 2003 ha confermato, in presenza di determinati requisiti, la possibilità di effettuare l'operazione di conferimento in "regime di neutralità fiscale". In particolare, l'art. 176, comma 1 del T.U.I.R. prevede che i conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Quindi, gli eventuali maggior valori emersi in sede di conferimento potranno godere di una neutralità fiscale.

Tuttavia, dato che l'operazione di scorporo di Sesta Lab non ha l'obiettivo di fare emergere plusvalenze o minusvalenze, ma semplicemente quello di riorganizzare e razionalizzare le attività del Co.Svi.G. e di fare in modo che il ramo acquisisca una propria autonomia non solo organizzativa, ma anche giuridica, il conferimento potrà essere effettuato a valori contabili. Di conseguenza, la partecipazione alla Newco Sesta Lab verrà iscritta nella contabilità del Co.Svi.G. ad un valore pari a quello contabile attribuito al complesso aziendale scorporato e conferito, garantendo in questo modo una continuità, non solo civilistica, ma anche fiscale, fra la società conferente e la società conferitaria.

Inoltre, è necessario prendere in considerazione anche la disciplina delle c.d. "participation exemption" prevista dall'art. 87 T.U.I.R., secondo la quale la plusvalenza realizzata su una partecipazione non concorre per il 95% del suo valore alla formazione di reddito imponibile del soggetto che la realizza unicamente se sono congiuntamente rispettate le quattro condizioni previste dal primo comma di tale articolo, cioè: i) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; ii) classificazione nella categoria delle

immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; iii) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato; iv) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del T.U.I.R..

Con la circolare n. 36/E del 04/08/2004, al paragrafo 2.3.6 (e successivi sottoparagrafi), l'Agenzia delle entrate ha illustrato i riflessi che le operazioni straordinarie come il conferimento possono avere sulla disciplina della "participation exemption"; in particolare, l'Agenzia ha chiarito che nell'ipotesi di conferimento, l'art. 87 va letto in combinato disposto con il comma 4 dell'art. 176 del T.U.I.R., secondo il quale le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di neutralità fiscale si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Inoltre, le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato il conferimento in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. Nella successiva risoluzione n. 227/E del 18/08/2009 l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in un conferimento neutrale ai sensi dall'art. 176 del T.U.I.R. i requisiti soggettivi risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell'azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita.

Da ciò consegue che qualora il Co.Svi.G. dovesse decidere in futuro di cedere a terzi la partecipazione detenuta nella Newco Sesta Lab, l'eventuale plusvalenza realizzata sarebbe tassata solo per il 5% del suo ammontare.

6.2 Split payment

Nel presente studio è stato ritenuto opportuno considerare la Newco Sesta Lab S.r.l. soggetta al regime della "scissione dei pagamenti" o "split payment" previsto all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Si tratta di un regime che ha come obiettivo principale quello di ridurre l'evasione IVA e che, come noto, prevede che il debitore di tale imposta sia il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore. Di conseguenza, per le operazioni soggette a split payment il

cessionario/committente non corrisponde l'IVA al proprio fornitore, ma la versa direttamente all'erario. Il regime non trova invece applicazione alle prestazioni di servizi effettuate dai professionisti soggetti a ritenute a titolo di imposta o di acconto ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600/1973.

Sono soggetti obbligatoriamente al "regime dello split payment", oltre alle Amministrazioni pubbliche, anche altri soggetti, fra cui le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche (come Co.Svi.G.) e le società controllate da società controllate da Amministrazioni pubbliche (come Sesta Lab).

6.3 Le alternative allo scorporo

Una valida alternativa all'operazione di *spin off* o scorporo era rappresentata dalla "scissione parziale" societaria, che è stata attentamente valutata dall'organo amministrativo del Co.Svi.G..

La scissione parziale si caratterizza per il fatto che le quote della Newco Sesta Lab verrebbero acquisite direttamente dai soci del Co.Svi.G. (società scissa), in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta, con corrispondente riduzione del patrimonio della società scissa. In altre parole, attraverso la scissione parziale le Amministrazioni pubbliche attualmente socie del Co.Svi.G. sarebbero diventate soci diretti della Newco Sesta Lab.

Quest'ultimo aspetto è quello che ha fatto sorgere le maggiori perplessità circa la possibilità di portare a conclusione l'operazione di scissione in tempi certi, in quanto l'acquisizione di nuove partecipazioni "dirette" si porrebbe in netta contrapposizione rispetto alla tendenza in atto che vede molte Amministrazioni pubbliche avviare percorsi di dismissioni di quelle che sono già presenti nel loro patrimonio.

Questi motivi, uniti al fatto che il procedimento di scissione societaria si caratterizza per tempi molto più lunghi rispetto all'operazione di scorporo, hanno portato a ritenere l'operazione di scissione parziale non compatibile con le tempistiche e le attuali esigenze del Co.Svi.G..

6.4 Il bilancio consolidato

L'art. 25 del D.lgs. 127/1991 prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dallo stesso decreto.

Tuttavia, il successivo art. 27 prevede dei casi di esonero da tale obbligo; in particolare, non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti (Co.Svi.G.) che, unitamente alle imprese controllate (Newco Sesta Lab), non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

La legge 238/2021, che ha modificato il suddetto art.27, ha precisato che i limiti ivi previsti si calcolano "su base consolidata", ma la verifica del superamento degli stessi può essere determinata anche su base aggregata, senza effettuare operazioni di consolidamento ed in tal caso i limiti numerici (attivi e ricavi) sono maggiorati del 20%.

Dai valori indicati dei piani economico-finanziari 2022-2024 del Co.Svi.G. e della Newco Sesta Lab emerge che non sussiste l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, in quanto le due realtà aziendali non superano, su base aggregata e nel periodo preso in considerazione, né il limite previsto per i ricavi delle vendite e delle prestazioni, né quello relativo ai dipendenti mediamente occupati.

7. Il cronoprogramma dell'operazione

Come anticipato in precedenza, l'operazione di *spin off* o scorporo non prevede tempi di attuazione eccessivamente lunghi e in un contesto caratterizzato dalla sola presenza di soci privati potrebbe essere portata a conclusione anche nel giro di poche settimane; tuttavia, nel caso di specie, la presenza nella compagine sociale del Co.Svi.G. di Amministrazioni pubbliche e di disposizioni normative particolarmente onerose, porta ad un innalzamento del livello di complessità dell'operazione e a un sicuro allungamento dei tempi per la sua conclusione.

Le maggiori complicazioni per le Amministrazioni pubbliche socie derivano dalle seguenti previsioni normative:

- **art. 1, comma 1 del D.lgs. 175/2016**, che prevede che *“1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.”*; pertanto, le disposizioni del D.lgs. 175/2016 devono essere applicate sia alle società partecipate direttamente dalle Amministrazioni pubbliche, che a quelle partecipate indirette (cioè, per il tramite di altre società);
- **art. 8, commi 1 e 2 del D.lgs. 175/2016**, che prevede che:
 - “1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti [quindi, sia dirette che indirette, n.d.r.] sono deliberate secondo le modalità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2.*
 - 2. L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.”*
- **art. 7, commi 1 e 2 del D.lgs. 175/2016**, che prevede che:
 - 1. La deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) [...]; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*
 - 2. L’atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 1.”*
- **art. 5 del D.lgs. 175/2016**, che prevede che:
 - 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale*

scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3 [...] per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo [...].”.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni normative sopra riportate deriva, in sintesi, che l'operazione di *spin off* o scorporo proposta dal Consiglio di amministrazione del Co.Svi.G. comporterà per tutte le Amministrazioni pubbliche socie l'acquisizione di una nuova partecipazione indiretta, rappresentata dalla Newco alla quale verrà conferito il ramo d'azienda Sesta Lab.

Questa circostanza farà scattare l'obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche socie di Co.Svi.G. di deliberare preventivamente l'acquisizione di tale partecipazione e dall'atto deliberativo dovranno emergere con chiarezza:

- le motivazioni dell'acquisizione (la maggior parte delle quali contenute nel presente documento);
- la “necessità” della Newco per il perseguimento delle finalità istituzionali previste all'art. 4 del TUSP;
- le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata dell'attività svolta dalla Newco Sesta Lab;
- la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre, i Comuni soci dovranno sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica e, una volta approvata, copia della deliberazione di acquisizione delle partecipazioni indirette nella Newco dovrà essere inviata alla Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Toscana e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ⁽⁴¹⁾.

Tenuto conto dei suddetti vincoli si ritiene possibile prevedere il seguente cronoprogramma dell'operazione di *spin off* o scorporo:

- entro il 31/07/2022: presentazione ai soci di Co.Svi.G. del presente **studio di fattibilità** e del **nuovo statuto della Newco Sesta Lab**, contenente tutte le clausole necessarie al fine di garantire la sua compatibilità con il D.lgs. 175/2016;
- entro il 31/08/2022: predisposizione della **situazione patrimoniale** di conferimento, con i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale alla data del 30/06/2022;
- entro il 23/09/2022: predisposizione della **perizia di stima** da parte del revisore legale o della società di revisione;
- entro il 23/09/2022: approvazione della **deliberazione ex art. 5 del D.lgs. 175/2016** da parte delle Amministrazioni pubbliche socie;
- entro il 30/09/2022: **approvazione da parte dell'Assemblea del Co.Svi.G. del presente documento e del nuovo statuto della Newco Sesta Lab**, quale atto d'indirizzo all'organo amministrativo di Co.Svi.G., e presa d'atto dei risultati della perizia di stima ⁽⁴²⁾;

⁽⁴¹⁾ Il disegno di Legge sulla concorrenza 2021, che al momento della stesura del presente documento risulta approvato dal Senato della Repubblica e in approvazione alla Camera dei deputati, prevede alcune importanti modifiche alla disciplina di cui all'art. 5 del D.lgs. 175/2016.

⁽⁴²⁾ Si ricorda che, trattandosi di un mero atto d'indirizzo, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto del Co.Svi.G.:

- "3. L'Assemblea, salvo i casi di cui al successivo comma 6, è validamente costituita qualora siano presenti tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e almeno la metà dei soci.

-
- entro il 30/09/2022: **atto di costituzione della Newco**, con contemporanea sottoscrizione dell'intero capitale sociale da parte del Co.Svi.G. e liberazione dello stesso **mediante di conferimento del ramo d'azienda Sesta Lab**.

Al fine di portare a conclusione l'operazione di scorporo, è di fondamentale importanza che tutte le Amministrazioni pubbliche socie, all'indomani dell'Assemblea prevista per il 19/07/2022, attivino immediatamente il procedimento per addvenire all'adozione dell'atto deliberativo previsto dall'art. 5 del D.lgs. 175/2016 **entro e non oltre il 23/09/2022**, in modo da consentire al rappresentante legale del Co.Svi.G. di procedere alla costituzione della Newco e al conferimento del ramo d'azienda Sesta Lab entro la fine del mese di settembre 2022.

-
- *4. Se i Soci intervenuti non raggiungono il quorum indicato nel comma precedente l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.*
 - *5. Relativamente alle sedute di cui ai precedenti commi 3 e 4 l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in particolare, con riferimento al bilancio di previsione, al bilancio consuntivo nonché a tutte le altre competenze assegnate in via generale all'Assemblea.*